

SALUTE E SICUREZZA NELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE

Applicazione del D.Lgs. 81/08

*IL PERCORSO
FORMATIVO
LA NORMATIVA
VIGENTE
GLI OBBLIGHI*

Dr. Nicola Carriero



TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 37 comma 1

- Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda

LA FORMAZIONE

- **LA FORMAZIONE** è una 'misura di sicurezza' e, al pari di un dispositivo di protezione, **svolge una funzione essenziale per il controllo dei rischi lavorativi;**
- **LA FORMAZIONE** comporta precise (e pesanti) **responsabilità** in chi con essa è coinvolto: **datore di lavoro, SPP e soggetto formatore.**

LA FORMAZIONE COME MISURA DI SICUREZZA

- a fronte di rischi lavorativi **la normativa ci chiede** l'adozione di misure di sicurezza che eliminino o riducano, nei limiti tecnicamente fattibili, la loro entità o quella delle conseguenze del loro verificarsi.
- **dalla formazione** deriva il **comportamento idoneo** del lavoratore a tenere sotto controllo un rischio quando tutte le altre misure poste in atto non siano state in grado di eliminarlo.

LA FORMAZIONE COME MISURA DI SICUREZZA

- **LA FORMAZIONE** alla sicurezza è l'unica misura che può essere validamente opposta alle situazioni di **rischio residuo** (*tenere sotto controllo un rischio quando tutte le altre misure poste in atto non siano state in grado di eliminarlo*).

LA FORMAZIONE COME MISURA DI SICUREZZA

Tale misura di sicurezza deve essere:

- **efficace**: in grado di ottenere il comportamento desiderato - e ciò dipenderà dalla capacità di chi la eroga;
- **efficiente**: cioè mantenuta sotto osservazione ed aggiornata in modo da adeguarsi continuamente alla domanda di auto-protezione del lavoratore.

SICUREZZA

Chi si vuole rendere sicuri ?

Che cosa si vuole rendere sicuro ?

Contro quale evento ?

Può essere definito sicuro ciò
che è esente da pericoli

Come rendere sicuro il comportamento umano ?



Informazione

Formazione

Vigilanza

Repressione

Costituzione della Repubblica Italiana 22 dicembre 1947

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti

Costituzione della Repubblica Italiana 22 dicembre 1947

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana

Codice Civile (1942)

Art. 2087 - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per i mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno

Codice Civile (1942)

Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

Codice Penale (1930)

Art. 437 - Rimozione ed omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Codice Penale (1930)

Art. 451 - Omissione colposa di cautele o difesa contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione.

Norme generali di tutela

L. 12 febbraio 1955, n. 51

Delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni sul lavoro

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303

Norme generali per l'igiene del lavoro

D.P.R. 20 marzo 1956, n. 303

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici

Norme generali di tutela

D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione

D.M. 12 settembre 1958

Istituzione del registro degli infortuni

D.M. 28 luglio 1958

Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124


Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Statuto dei Lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 131)

Art. 9 - Tutela della salute e dell'integrità fisica

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la integrità fisica.

Legge 19 febbraio 1992, n. 142



*Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee (legge
comunitaria 1991)*

CHE COS'E' IL RISCHIO

RISCHIO: Il rischio è la probabilità che si verifichi un evento che produca danni a persone o cose (ad es. un incendio, un crollo, etc.), per effetto di una fonte (pericolo).

CHE COS'E' IL PERICOLO

PERICOLO : proprietà intrinseca di una determinata entità (materiali, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni.

- ***Pericolo per la sicurezza***
- ***Pericolo per la salute***

PERICOLO per la sicurezza

Pericolo per la sicurezza: ovvero quelle condizioni che possono determinare incidenti con danni all'individuo.



PERICOLO per la salute

Pericolo per la salute : ovvero quelle circostanze o agenti che possono colpire la salute dell'operatore, sia nell'immediato che nel futuro.



DIFFERENZA TRA PERICOLO e RISCHIO

Qual è la differenza tra pericolo rischio?

Il pericolo è un modo di essere dannoso di:

- **una sostanza**, ad esempio un acido,
- **di una macchina**, ad esempio una sega,
- **di una situazione di lavoro**, ad esempio una stanza riempita di fusti di benzina,
- **di un modo di comportarsi**, ad esempio camminare su una fune tesa.

Il rischio invece nasce quando:

- **contemporaneamente abbiamo un pericolo ed un lavoratore esposto.**

DIFFERENZA TRA PERICOLO e RISCHIO

Senza esposizione al pericolo non c'è rischio

L'acido che si trova in magazzino è comunque un **pericolo** perché è corrosivo, ma per il lavoratore che non lo utilizza non è un **rischio** perché non ha alcuna probabilità di entrare in contatto con l'acido e subire la corrosione.

INFORTUNIO SUL LAVORO

**Menomazione della capacità lavorativa o morte
provocata da causa violenta in occasione dei lavori**

CAUSA VIOLENTA



ELEMENTO DETERMINANTE

IN OCCASIONE DEL LAVORO



ELEMENTO CIRCOSTANZIALE

INABILITA' O MORTE



ELEMENTO CONSEGUENZIALE

LA MALATTIA PROFESSIONALE O TECNOPATIA

E' la conseguenza di una serie di **azioni nocive che maturano lentamente** sull'organismo del lavoratore per poi trasformarsi in forma morbosa invalidante o mortale



INFORTUNI SUL LAVORO

	Anno evento				
Territorio	2008	2009	2010	2011	2012
Nord-Ovest	250.117	226.875	224.012	210.476	192.722
Nord-Est	283.150	246.980	243.163	228.219	208.339
Centro	174.569	160.225	157.526	147.545	131.566
Sud	113.837	105.122	100.971	91.817	81.770
Isole	53.653	51.013	50.332	47.549	42.114
Non determinato	-	-	-	3	3
TOTALE	875.326	790.215	776.004	725.609	656.514

MALATTIE PROFESSIONALI

	Anno di manifestazione				
Territorio	2008	2009	2010	2011	2012
Nord-Ovest	6.001	5.974	6.289	6.172	5.895
Nord-Est	8.142	8.811	10.572	11.446	11.609
Centro	7.239	8.398	10.390	12.383	12.705
Sud	6.444	8.825	10.995	11.952	11.032
Isole	2.294	2.931	4.281	4.803	4.764
TOTALE	30.120	34.939	42.527	46.756	46.005

INFORTUNI SUL LAVORO CON CONSEGUENZE MORTALI

	Anno evento				
Gestione	2008	2009	2010	2011	2012
Industria e Servizi	978	905	842	777	712
Agricoltura	126	127	111	111	102
Conto Stato Dipendenti	16	18	16	12	10
TOTALE	1.120	1.050	969	900	824




**Il rischio non rappresenta l'evento dannoso, ma la
probabilità che questo si verifichi**

$$R = f (P, G)$$

R = rischio

P = probabilità

G = gravità



Informazione e formazione per la riduzione dei rischi


R = rischio

P = probabilità

G = gravità

I = Informazione/formazione

$$R = \frac{P \times G}{I}$$



Informazione e formazione per la riduzione dei rischi



- **Formazione**: processo educativo attraverso il quale **trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti** in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Informazione e formazione per la riduzione dei rischi



- **Informazione**: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Informazione e formazione per la riduzione dei rischi



- **Addestramento:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 21 dicembre 2011 (*GU n. 8 del 11-1-2012*)

tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di:

- **formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**
- **formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**

Prospetto sinottico della Formazione prevista per i Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti e i Lavoratori

SETTORE ATECO DI APPARTENENZA	FORMAZIONE (ore)			
	DDL-SPP	DIRIGENTI	PREPOSTI	LAVORATORI
RISCHIO BASSO	16	16	Formazione Lavoratori + 8	8
				4 generali 4 specifici
RISCHIO MEDIO	32	16	Formazione Lavoratori + 8	12 4 generali 8 specifici
RISCHIO ALTO	48	16	Formazione Lavoratori + 8	16 4 generali 12 specifici
AGGIORNAMENTO (ogni 5 anni)	RISCHIO BASSO 6		Minimo 6	
	RISCHIO MEDIO 10			
	RISCHIO ALTO 14			

I VALORI DEL RISCHIO

I valori del rischio vengono determinati dalla seguente relazione:

$$**R = P \times D**$$

P : probabilità che accada l'evento pericoloso

D : l'entità del danno prodotto

Come si fa a calcolare la **probabilità**

La probabilità si valuta secondo l'esperienza ed eventuali banche dati.

Usualmente si assegnano alla probabilità quattro valori numerici: **1 - 2 - 3 - 4** a seconda se si ritiene il fatto **improbabile – poco probabile - probabile - altamente probabile**.

Valore 4 = ALTAMENTE PROBABILE

Correlazione diretta tra mancanza rilevata e verificarsi del danno ipotizzato;

Conoscenza di danni provocati dalla stessa mancanza;

Il verificarsi risulterebbe “normale”.

Valore 3 = PROBABILE

Danno probabile pur se non diretto o automatico;

Conoscenza di episodi di correlazione tra mancanza rilevata e danno;

Il verificarsi provocherebbe “una moderata sorpresa”

Come si fa a calcolare la probabilità

Valore 2 = POCO PROBABILE

La mancanza rilevata può provocare danni solo in circostanze “sfortunate” di eventi;

Sono noti solo rarissimi casi verificatisi;

Il verificarsi susciterebbe grande sorpresa.

Valore 1 = IMPROBABILE

La mancanza rilevata può provocare danni per concomitanza di più eventi poco probabili e interdipendenti;

Non sono noti episodi già verificatisi;

Il verificarsi susciterebbe “incredulità”.

Come si fa a calcolare il danno

Il danno si valuta secondo l'esperienza ed eventuali banche dati.

Usualmente si assegnano al danno quattro valori numerici:

1 - 2 - 3 - 4 a seconda se si ritiene il danno derivabile:
lieve - medio - grave - gravissimo.

Valore 4 = GRAVISSIMO

Infortunio o episodio di esposizione con effetti letali o di invalidità totale;

Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti (MP).

Come si fa a calcolare il danno

Valore 3 = GRAVE

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale;

Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti (MP).

Valore 2 = MEDIO

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile;

Esposizione cronica con effetti reversibili (MP).

Valore 1 = BASSO

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile;

Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili (MP).

Quali sono i valori di rischio ritenuti accettabili

Nella matrice simmetrica i **valori di rischio** che consentono la prosecuzione dell'attività lavorativa sono **quelli non superiori a 8**, anche se per quelli superiori a 1 occorre assumere provvedimenti più o meno immediati.

$$R > 8$$

Azioni correttive indilazionabili

$$4 \leq R \leq 8$$

Azioni necessarie da programmare con urgenza

$$2 \leq R \leq 3$$

Miglioramenti da programmare a breve-medio termine


$$R = 1$$

Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

Conoscere i rischi presenti nel nostro lavoro significa eliminare o ridurre drasticamente la possibilità di incidenti ed i conseguenti danni a cose o persone



Evoluzione legislativa delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro



TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- Il **D.Lgs. 81/2008**, entrato in vigore il 15/05/2008, recentemente integrato e modificato con il D.Lgs. 106/09, **mantiene una continuità con il D.Lgs. 626/94 e con la normativa europea.**

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Nell'ambito del diritto italiano, il D. Lgs. 81/08 ha riunito e riformato, abrogando le precedenti, tutte le norme di prevenzione, ed ha ulteriormente recepito le Direttive Comunitarie emanate per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Direttive Comunitarie recepite con il D.Lgs. 81/08

⇒ 89/391 CEE: misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

⇒ 89/654 CEE: prescrizioni minime nei luoghi di lavoro

⇒ 89/655 CEE: requisiti minimi per l'uso delle attrezzature da lavoro.

⇒ 89/656 CEE: attrezzature di protezione individuale durante il lavoro.

Direttive Comunitarie recepite con il D.Lgs. 81/08

⇒ 90/269 CEE: movimentazione manuale dei carichi.

⇒ 90/270 CEE: videoterminali.

⇒ 90/394 CEE: agenti cancerogeni.

⇒ 90/679 CEE: agenti biologici.

⇒ 95/63 CEE: requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il D.Lgs. 81/2008, conferma l'impostazione metodologica della normativa europea

I Datori di Lavoro sono i promotori della gestione della sicurezza e devono adempiere agli obblighi di valutazione e gestione dei rischi, avvalendosi di figure tecniche di supporto quali:

R.S.P.P.

M.C.

R.L.S

**Addetti alle
Emergenze**

(primo soccorso-antincendio-evacuazione)

L'obiettivo del D.Lgs.81/08

L'obiettivo **è la prevenzione dei danni professionali** (infortuni e malattie da lavoro) **attraverso**

- l'analisi dei rischi presenti nell'attività lavorativa
- la valutazione
- la programmazione di azioni correttive di tipo:

TECNICO

(es. sicurezza delle macchine, ambienti e impianti, fornitura di mezzi di protezione individuali)

PROCEDURALE

(es. procedure di lavoro sicure per la protezione da rischi biologici)

ORGANIZZATIVE

(es. informazione, formazione e addestramento per un effettivo e duraturo miglioramento nel tempo delle condizioni di lavoro)

Art. 15: Obblighi generali

- **valutare i rischi per la salute e la sicurezza;**
- **eliminare i rischi, possibilmente alla fonte**, privilegiando gli interventi di miglioramento degli ambienti e attrezzature rispetto a quelli di protezione dell'operatore;
- **scegliere attrezzature e metodi di lavoro meno pericolosi;**
- **mantenere nel tempo i livelli di sicurezza e salute;**
- **predisporre le manutenzioni regolari di macchine ed impianti;**
- **predisporre le misure per le emergenze;**
- **mantenere informati ed addestrati i propri dipendenti.**

Questi obblighi sono affrontati attraverso una **programmazione** (identificazione di compiti, risorse, metodo di lavoro, scadenze, ecc.) e una **verifica periodica**. Essi costituiscono la parte sostanziale dell'intero sistema preventivo aziendale e **devono essere esplicitati e sottoscritti nel documento di valutazione**.

Art. 3: Campo di applicazione

- **Si applica a tutti i Settori pubblici e privati**
- **Si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.**

Lavoratore subordinato con o senza retribuzione

- **Soggetto che svolge un'attività nell'ambito dell'organizzazione del DL**
- **Socio lavoratore** di società o cooperative anche di fatto che presti la propria opera per conto dell'ente stesso
- **Associato** in partecipazione il cui apporto consiste in prestazioni d'opera nell'ambito della organizzazione stessa
- **Beneficiario di tirocini formativi** e di orientamento professionale o di alternanza studio-lavoro
- **Studente di ogni ordine e grado** o il partecipante a corsi di formazione ove si faccia uso di laboratori, agenti chimici, fisici o biologici e attrezzature in genere compreso i VDT, limitatamente al periodo di utilizzo (art. 2, comma a)
- **Volontari delle varie associazioni** compresi quelli dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile
- **Lavoratori socialmente utili**
- **Lavoratori autonomi** (si applicano solo gli art. 21 e 26)
- **Componenti dell'impresa familiare** (si applica l'articolo 21)

Art. 3: Campo di applicazione

- **Si applica a tutti i tipi di contratto:**
 - contratti di somministrazione
 - distacco del lavoratore
 - lavoratore pubblico con dipendenza funzionale presso altre amministrazioni
 - lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi
 - prestazioni occasionali di tipo accessorio
 - lavoro a domicilio e contratto collettivo dei proprietari di fabbricati
 - lavoro a distanza con impiego di attrezzature informatiche

Gli attori della sicurezza

L'individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro va effettuata, in concreto, tenendo conto delle mansioni e delle attività di fatto svolte da ciascun soggetto, anche di propria iniziativa

- **Datore di lavoro**
- **Dirigenti**
- **Preposti**
- **Lavoratori**
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP**
- **Medico competente**
- **Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - RLS**

Gli attori della sicurezza

- Gli attori della sicurezza devono essere individuati in ottemperanza al: **Principio di Effettività** : *«E' l'effettività dei comportamenti che definisce i ruoli»*

Art. 299. - Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) «Datore di Lavoro», d) «Dirigente» ed e) «Preposto», gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Gli attori della sicurezza

- **Dirigenti e Preposti risultano titolari *iure proprio* degli obblighi attribuiti loro rispettivamente dagli art. 18 e 19, senza che sia necessaria una espressa investitura da parte del Datore di Lavoro (così come era già stato affermato dalla giurisprudenza dominante nelle vigenze del D.Lgs. 626/94).**

Il Datore di Lavoro

- **Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.**

Il Datore di Lavoro nella Pubblica Amministrazione

- *Nelle pubbliche amministrazioni per Datore di Lavoro (DL) si intende **il dirigente** al quale spettano i poteri gestionali, decisionali e di spesa, ovvero **il funzionario** non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.*

Cassazione Penale Sezione III – Sentenza n. 28410 del 16 luglio 2012 (u.p. 14 giugno 2012)

- Nelle amministrazioni pubbliche, il **Datore di Lavoro** è per disposizione legislativa il dirigente al quale spettano i poteri gestionali, decisionali e di spesa ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale e che in ogni caso non è necessaria alcuna delega dal parte dell'amministrazione di appartenenza.

Cassazione Penale Sezione III – Sentenza n. 28410 del 16 luglio 2012 (u.p. 14 giugno 2012)

- E' poi pacifico, ha proseguito la Sez. III, che il **Datore di Lavoro**, individuato secondo i criteri sopra indicati, **possa delegare gli obblighi su di lui gravanti ad altri, con conseguente sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia**, ma l'atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo, **dovendo inoltre investire una persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento**, e che abbia inoltre accettato lo specifico incarico, **fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive.**

Cassazione Penale Sezione III – Sentenza n. 28410 del 16 luglio 2012 (u.p. 14 giugno 2012)

- ***“La delega quindi “è in linea generale ed astratta consentita, ma per essere rilevante ai fini dell'esonero da responsabilità del delegante, deve, come ribadito da questa Corte (cfr. sez. 3 n. 26122 del 12.4.2005 - Capone), avere i seguenti requisiti: essere puntuale ed espressa, senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri residuali di tipo discrezionale; il soggetto delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative dell'impresa; unitamente alle funzioni debbono essere trasferiti i correlativi poteri decisionali e di spesa; l'esistenza della delega deve essere giudizialmente*”**

Delega di funzioni

La delega di funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza **è ammessa** solo nei limiti e condizioni previsti dal D. Lgs n. 81/08, art. 16 comma 1, lettere a), b), c), d), ed e).

La delega non esclude il datore di lavoro dall'obbligo della vigilanza in ordine alle funzioni trasferite

IL DATORE DI LAVORO

Il D.L.gs. 106/2009 aggiunge, all'art. 18, il comma 3 bis secondo cui **il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi** di cui agli artt. 19 (obblighi del **preposto**), 20 (obblighi dei **lavoratori**), 22 (obblighi dei **progettisti**), 23 (obblighi dei **fabbricanti e dei fornitori**) e 25 (obblighi del **medico competente**), ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli, qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro.

IL DIRIGENTE

per “**dirigente**” si intende **un lavoratore che con la sua attività influisca sull'intera azienda o su una parte rilevante di essa**, quindi una figura che è subordinata solo al datore di lavoro.

Il «**dirigente in prevenzione**» non è, necessariamente, chi sia dirigente nei termini inquadramentali di cui all'art. 2095 del cod. civ.

Lo status dirigenziale ai fini della sicurezza è attribuito a chi, ai vertici della piramide gerarchica è **assegnatario di prerogative**

Obblighi del Datore di Lavoro **non delegabili – Art. 17**

- **Valutare i rischi**
- **Elaborare un documento che contenga la valutazione dei rischi, indicando i criteri seguiti, le misure di prevenzione e protezione adottate e il programma delle misure da adottare.**
- **Designare il Responsabile e i componenti SPP.**

Principali obblighi del **Datore di Lavoro e del Dirigente – Art. 18**

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- **Nominare il medico competente (se sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria),**
- **Nominare gli addetti antincendio e primo soccorso**
- **Fornire ai lavoratori Dispositivi Protezione Individuale**
- **Adottare ogni altra forma di protezione**
- **Assicurare l'attività di informazione verso il personale**
- **Consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**
- **Organizzare il sistema per le emergenze**

Sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente

Se dalla valutazione dei rischi si evidenzia **un rischio per la salute e tale rischio rientra fra quelli per cui vige previsione normativa**, la sorveglianza sanitaria è **obbligatoria**.

Gli articoli del D.Lgs. 81/08 che prevedono obbligo di sorveglianza sanitaria sono:

- 168: movimentazione manuale di carichi;
- 176: videoterminali;
- 185: agenti fisici;
- 196: rumore;
- 204: vibrazioni;
- 211: campi elettromagnetici;
- 218: radiazioni ottiche;
- 229: agenti chimici;
- 242: agenti cancerogeni e mutageni;
- 259: amianto;
- 279/281: agenti biologici.

Ricordiamo che per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria in materia di **lavoro notturno** (D.Lgs.66/03 modificato dal D.Lgs.213/04), **gravidanza, disabili e minori** si continua a far riferimento alle normative specifiche.

Nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa le visite periodiche sono finalizzate, anche, alla verifica delle condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art, 41 comma 4). Le visite di cui al D.Lgs. 81 hanno, dunque, un carattere sia preventivo che periodico.

IL PREPOSTO *Art. 2, comma 1, lettera e*

- persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute**, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

OBBLIGHI DEL PREPOSTO Art. 19

- **Il preposto non ha il compito di adottare le necessarie misure di prevenzione, ma di fare osservare quelle che sono state predisposte dal Datore di Lavoro e dai Dirigenti).**

OBBLIGHI DEL PREPOSTO (Art.19- D.Lgs.81/08)

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di

OBBLIGHI DEL PREPOSTO (Art.19- D.Lgs.81/08)


- d) **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) **astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) **segnalare** tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) **frequentare** appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Differenza tra Dirigente e Preposto

- **Il Dirigente** attua le direttive del DL organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa
- **Il Preposto** sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute.


Dirigente o Preposto?

- Il **Dirigente** e il **Preposto** in materia di sicurezza prescindono pertanto dalla qualifica formale.
 - Puoi Organizzare Strutturalmente un Servizio?
 - Puoi Dare Istruzioni?
 - Puoi Dirigere Il Lavoro Altrui?



In Tal Caso Sei un Dirigente !!!!!

- Sei Incaricato di Sovrintendere una Procedura di Sicurezza Emanata da Altri?
- Sei Incaricato di Vigilare Sui Lavoratori?



In Tal Caso Sei un Preposto !!!!!

SANZIONI PER IL PREPOSTO (Art. 56- D.Lgs.81/08)

I PREPOSTI , nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

- a) Con l'arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1315,20 euro per la violazione dell'art. 19, comma 1, lett. a),c),e) ed f);***
- b) Con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 876,80 euro per la violazione dell'art. 19, comma 1, lett. b),d) e g).***

Obblighi del lavoratore

- **I compiti dei lavoratori sono:**
- **osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro;**
- **utilizzare correttamente i macchinari, gli impianti, le sostanze, i mezzi di trasporto e non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;**
- **non compiere di propria iniziativa operazioni pericolose per la propria od altrui sicurezza;**
- **utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale;**
- **segnalare immediatamente condizioni di pericolo;**
- **sottoporsi ai controlli sanitari.**

Servizio di Prevenzione e Protezione SPP - *Art. 2, comma 1, lettera l*

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori:

RSPP : persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

ASPP : persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali facente parte del servizio di prevenzione e protezione

Compiti del SPP – Art. 33

- individuare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
- effettuare la valutazione dei rischi
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- partecipare alla riunione periodica
- fornire informazioni ai lavoratori

Datore di Lavoro - RSPP

Il Datore di Lavoro può assumere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP sempre che il numero dei dipendenti non superi le 200 unità (D. Lgs 81/08, art. 34 e all. II). Il D. Lgs 195/2003 conferma, all'art. 7, la possibilità del Datore di Lavoro di autonominarsi RSPP dopo aver frequentato un **corso di formazione di durata minima di 16 ore nei modi e nelle forme previste dalla Conferenza Stato/Regioni.**

Il Datore di Lavoro è tenuto altresì a frequentare corsi di aggiornamento annuali (D.Lgs 81/08, art. 34, comma 3).

Medico Competente - *Art. 2, comma 1, lettera h*

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali Che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Compiti e funzioni:

- Effettua gli accertamenti sanitari preventivi per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati
- Effettua gli accertamenti sanitari periodici per tenere controllato lo stato di salute dei lavoratori
- Esprime i giudizi di idoneità alla mansione
- Collaborare con il RSPP nella valutazione dei

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

RLS - Art. 2, comma 1, lettera i

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva
- è consultato sulla designazione del RSPP
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

RLS - Art. 2, comma 1, lettera i

- riceve una formazione adeguata
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
- partecipa alla riunione periodica
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

ADDETTI EMERGENZA - Art. 18 - 43

- 1. Il datore di lavoro.. e i dirigenti... devono: b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza
- *Criteri di scelta: **lavoratori consenzienti** (anche se non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo), in posizione funzionale e lavorativa adeguata alle esigenze organizzative*
- Requisiti addetti: **attestati** corsi formazione ex D.M. 10/3/98 per antincendio e ex D.M. 388/03 per PS

IL PERCORSO FORMATIVO

- Il percorso formativo viene articolato a seconda del livello di rischio **BASSO-MEDIO-ALTO** individuato in base al settore ATECO 2002-2007, cui appartiene l'azienda del soggetto da formare;
[settore sanità = **LIVELLO di RISCHIO MEDIO**]
- Viene regolamentata, la **formazione aggiuntiva per i Preposti e quella dei Dirigenti.**
- **L'aggiornamento della formazione**, che viene stabilito con cadenza quinquennale, indicando anche la durata ed i contenuti, sempre modulati in relazione ai livelli di rischio cui l'azienda appartiene.
- Viene riconosciuta la **formazione pregressa** qualora questa sia stata effettuata nei termini e nei modi previsti e, inoltre, la possibilità di regolare eventuali difformità entro il termine stabilito.

Il percorso formativo

Il DL adempie agli obblighi della formazione di RSPP e ASPP, RLS, figure sensibili, preposti, dirigenti

Prima di nominare un **RSPP interno**, il D.L. dovrà assicurare la frequenza ad un corso formativo ex D.Lgs. 195/03 dedicato al settore ATECO 7: mod B (60 ore), con verifiche d'apprendimento.

Previsto aggiornamento quinquennale di 40 ore
Se **RSPP esterno**, il D.L. dovrà verificare il possesso dei medesimi requisiti formativi

Il percorso formativo

Il DL adempie agli obblighi della formazione di RSPP e ASPP, RLS, figure sensibili, preposti, dirigenti

Prima della nomina, dell' **ASPP** il D.L. dovrà assicurare la frequenza ad un corso formativo ex D.Lgs. 195/03 dedicato al settore ATECO 7: B (60 ore), con verifiche d'apprendimento.

Previsto aggiornamento quinquennale di 28 ore

La frequenza al modulo C (24 ore) risulta opportuna

Il percorso formativo

Il DL adempie agli obblighi della formazione di RSPP e ASPP, RLS, figure sensibili, preposti, dirigenti

RLS : Il D.L. dovrà assicurare la formazione prevista di almeno 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici del comparto, con verifica di apprendimento + aggiornamento periodico di almeno 8 ore/anno (modalità da stabilire in sede di contrattazione collettiva nazionale), da effettuarsi in orario di lavoro (art. 37 c. 10, 11, 12, art. 50 lett. g)

Il percorso formativo

Il DL adempie agli obblighi della formazione di RSPP e ASPP, RLS, figure sensibili, preposti, dirigenti

ADDETTI ANTINCENDIO : Il DL dovrà assicurare una formazione di 8 ore per presenze contemporanee per edificio inferiori a 300, di 8 ore con esame di idoneità tecnica (presso VVF) tra 300 e 1000 presenze contemporanee per edificio, di 16 ore con esame di idoneità tecnica (presso VVF) per presenze contemporanee superiori a 1000 per edificio (D.M. 10/3/98)

Il percorso formativo

Il DL adempie agli obblighi della formazione di RSPP e ASPP, RLS, figure sensibili, preposti, dirigenti

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO : Il D.L. dovrà assicurare la formazione di 12 ore con aggiornamento triennale di 4 ore (D.M. 388/03)

Il percorso formativo

Svolgimento diretto della funzione di RSPP da parte del D.L. (art.34)

Condizioni:

- possesso dei requisiti formativi (16 ore ex D.M. 16/1/97, previste modifiche + aggiornamento); - numero dei lavoratori non superiore a 200 (art. 4 c.1 lett. c).

RSPP interno

Requisiti:

- Attestato ex D.Lgs. 195/03
- *competenze organizzative e comunicative, in subordine, tecniche*

ASPP

Obbligatorio almeno un ASPP se RSPP esterno, (art. 32 c. 10)

Requisiti:

- attestato ex D.Lgs. 195/03

informazione, formazione e addestramento dei lavoratori

L'informazione verte sui **rischi generali e specifici dell'azienda**, sulle **misure di prevenzione e protezione adottate**, sull'**organigramma** della sicurezza e sulle misure per gestire l'**emergenza**, (art. 36 c. 1 e 2).

Deve essere assicurata dal SPP (art. 33 c. 1).

La **formazione** (Art.37 c.1,3) verte sui **concetti generali e rischi delle mansioni**; **deve essere assicurata**, così come l'**addestramento**, **all'inizio del rapporto lavorativo e in occasione di cambio di mansione o di introduzione di nuovi fattori di rischio** (art. 37 c. 4); va ripetuta **periodicamente** (art. 37 c. 6).

Le attività formative devono avvenire in orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37 c. 12) *(da intendersi anche per le attività di informazione).*

informazione, formazione e addestramento dei lavoratori

Il RLS deve essere consultato in merito all'organizzazione della formazione (art. 50 lett. d).

I lavoratori devono partecipare ai programmi di formazione e addestramento (art. 20 c. 2 lett. h).

Le attività di formazione devono essere registrate nel “libretto formativo del cittadino” (*in corso di definizione*) (art. 37 c. 14).

Opportuno che gli interventi di informazione e formazione programmati siano previsti come misura di prevenzione nel DVR e che ne sia verificata l'efficacia.

organizzazione dell'emergenza

Formulazione del **Piano d'Emergenza**, che contiene almeno:

- il **Piano della lotta antincendio**,
- il **Piano di evacuazione** (D.M. 26/8/92 e 10/3/98)
- il **Piano di primo soccorso** (art. 45)

valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è un processo continuo, che deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'istituto (art. 28 c. 1).

Richiede la collaborazione del SPP e dell'eventuale MC, e consulta il RLS (art. 29, art. 50 c. 1).

Il D.L. può fare ricorso a consulenti esterni per rischi che richiedano competenze tecniche specifiche.

individuazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione

Ai rischi individuati devono seguire **azioni correttive di tipo tecnico, procedurale e organizzativo, informativo e formativo**, come indicato dall'art. 15.

Il RLS dovrà essere consultato preventivamente all'individuazione e programmazione delle misure (art. 50 c. 1 lett. b) e potrà inoltrare proposte in merito (art. 50 c. 1 lett. h, m).

Stesura e aggiornamento del DVR

Il DVR dovrà indicare (art. 28 c. 2):

- i criteri di valutazione adottati
- le misure di prevenzione e protezione collettive e individuali attuate
- il programma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza
- le procedure e le competenze per l'attuazione delle misure
- le mansioni che espongano a rischi particolari
- i nominativi di RSPP, RLS e MC che ha partecipato alla valutazione

La sottoscrizione del DVR, insieme al DL, da parte di tutti i soggetti coinvolti (RSPP, MC, RLS) assolve all'obbligo di certificare la data del DVR. E' possibile utilizzare anche un

COME FARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

I RISCHI DA VALUTARE

- **I rischi presenti negli ambienti** secondo i requisiti minimi dei luoghi di lavoro previsti dal titolo II
- **I rischi delle attrezzature** di lavoro, verificando la rispondenza con i requisiti di sicurezza indicati al titolo III
- **I rischi specifici connessi con le mansioni** presenti nell'organizzazione
- **I rischi “normati”** che richiedono una sezione di valutazione approfondita, ad esempio:
 - Movimentazioni manuale di carichi
 - VDT
 - Rumore
 - Sostanze e prodotti chimici
 - Amianto (se presente)
 - Agenti biologici (se presenti)
 - **I “nuovi” rischi**

Stesura e aggiornamento del DVR

L'aggiornamento del DVR deve avvenire a seguito di rischi evidenziati da **infortuni significativi occorsi** e per ogni **variazione sostanziale delle situazioni e condizioni di lavoro** (art. 29 c. 3).

Il DVR deve essere custodito presso l'Azienda (art. 29 c. 4).

Su precisa richiesta, il RLS ha diritto di ricevere copia del DVR (art. 50 c. 4, art. 18 c. 1 lett. o).

Opportuno definire le competenze e le modalità di coinvolgimento del RLS in caso di modifiche e regolamentare l'eventuale accesso al DVR da parte di figure diverse dal R-ASPP, RLS (es. richiesta scritta motivata) o l'illustrazione ai lavoratori dei contenuti in occasione di incontri informativi.

Stesura e aggiornamento del DVR

Rispetto agli infortuni che accadono nell'Azienda, il D.L. ha l'obbligo di (art.18 c. 1 lett. r):

ai fini statistici e informativi, comunicare all'INAIL provinciale gli infortuni con assenza di almeno 1 giorno, escluso quello dell'evento (attendere nota INAIL sull'attivazione della via telematica); **ai fini assicurativi**, comunicare all'INAIL provinciale gli infortuni con assenza di almeno 3 giorni, escluso quello dell'evento (idem c.s.)

stesura del DUVRI in caso di contratti d'appalto art. 26

Il committente :

- **verifica l'idoneità tecnico professionale** (impresa appaltatrice o lavoratore autonomo) tramite:
 - l'acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA
 - l'acquisizione dell'autocertificazione del possesso dei requisiti
- **fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nella struttura** e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate
- **promuove la cooperazione e il coordinamento** con la ditta appaltatrice, elaborando un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza" (**DUVRI**), che indica le misure adottate per eliminare le interferenze tra le attività dell'Azienda e quelle dell'impresa.

stesura del DUVRI in caso di contratti d'appalto art. 26

L'obbligo di redigere il DUVRI non si applica a:

- servizi di natura intellettuale (consulenze, esperti esterni, ecc.)
- mere forniture di materiali o attrezzature (fornitori abituali, ditte di distribuzione di generi alimentari, ecc.)
- lavori o servizi di durata non superiore ai 2 giorni (salvo casi molto particolari, infrequenti in ambito scolastico)

stesura del DUVRI in caso di contratti d'appalto art. 26

Tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici:

- **cooperano** alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
- **coordinano** gli interventi di prevenzione e protezione informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovute alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
- forniscono tutto il loro personale di tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del DL

Il contratto di appalto deve riportare:

- i costi relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso)
- Il DUVRI (in allegato)

cooperazione e coordinamento

L'azione di **cooperazione** prima e durante tutta l'esecuzione dei lavori consiste

Realizzare gli interventi provvisori, le misure e gli **accorgimenti necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi comuni** (pericoli che per effetto delle opere eseguite dall'appaltatore vanno a incidere sia sui **dipendenti del committente** che su quelli **dell'appaltatore**)

Le azioni di **coordinamento** consistono in

Eliminare i rischi prodotti dalla circostanza che più lavoratori di imprese diverse siano coinvolti nell'esecuzione di un'opera complessiva.

Significa collegare razionalmente le varie fasi di lavoro in modo da **evitare disaccordi, sovrapposizioni intralci.**
Valutazione pianificata del lavoro e della tempistica delle fasi operative

RESPONSABILITA'

Carenze di misure tecniche adottate nella pratica operativa e processi inadeguati nell'organizzazione del lavoro

- valutazione del rischio;
- modalità di organizzazione del processo lavorativo;
- programmazione delle attività di manutenzione;
- definizione delle necessarie procedure di lavoro;
- informazione e formazione degli addetti;
- verifica dell'adeguatezza delle misure di prevenzione;

**generano infortuni sul lavoro
e malattie professionali**

RESPONSABILITA'

Essere responsabile non significa essere colpevole.

- **Responsabile** significa che in caso di **infortunio sul lavoro, il datore di lavoro ed altri** saranno chiamati a rispondere davanti ad un Tribunale della Repubblica che dovrà giudicarli colpevoli se l'infortunio poteva essere evitato applicando le norme di prevenzione previste dalla legge.

RESPONSABILITA'

- **CIVILE** ¹
- **PENALE** ²
- **AMMINISTRATIVA** ³

1. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
2. Personale
3. La responsabilità amministrativa è un tipo di responsabilità patrimoniale che si concretizza in capo ad un dipendente della pubblica amministrazione che si rende colpevole di un danno alle casse erariali.

REATI

Art. 39 del c.p.: i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite dal c.p.

DELITTI

- Ergastolo
- Reclusione¹
- Multa²

CONTRAVVENZIONI

- Arresto³
- Ammenda⁴

1: Privazione della libertà personale per un periodo da un minimo di 15 gg a un max di 24 anni

2: Pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 5 € né superiore a 5164 €

3: Privazione della libertà da un min. di 5 gg. ad un max di 3 anni

4: Pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 2 € né superiore a 1032 €

DELITTO

VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 437 C.P. *Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro:*

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

DELITTO

VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 451 C.P.

Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro:

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 103 a 516.

DELITTO

VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 589 C.P.

Omicidio colposo: Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, . . . **se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, . . .** è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

DELITTO

VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 590 C.P.

Lesioni personali colpose : Chiunque cagiona da altri, per colpa, una lesione personale . . **con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** . . è punito, se le lesioni sono **lievi**, con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 516; se le lesioni sono **gravi** con la reclusione da due a sei mesi o con la multa da Euro 206 a 619; se le lesioni sono **gravissime** con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da Euro 619 a 1239.

LESIONI PERSONALI COLPOSE

Le lesioni personali sono classificate in base alla prognosi del soggetto leso:

- **Lievissime***: che conducono a malattia o incapacità di svolgere attività della vita quotidiana per tempo non superiore ai 20 giorni
- **Lievi**: tra 21 e 40 giorni
- **Gravi**: superiori ai 40 giorni
- **Gravissime**: malattia insanabile

CONTRAVVENZIONE

Violazione di norme speciali in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
(es. D. Lgs. 81/08)


REATO COLPOSO

Il reato è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di **negligenza** o **imprudenza** o **imperizia**, ovvero per **inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline**.

Imperizia – imprudenza - negligenza



L'imperizia è preparazione insufficiente o incapacità. Occorre fare solo quello che si sa fare dichiarando apertamente i propri limiti e le proprie possibilità.



L'imprudenza consiste nel non valutare con accortezza le conseguenza delle proprie azioni e decisioni, così da evitare inutili rischi, danni, pericoli.



E' OBBLIGATORIO
L'USO DEI GUANTI

La negligenza consiste nell'omissione degli ordinari oneri di cura attenta e scrupolosa nell'esecuzione di un lavoro o nello svolgimento di una mansione.

REATO DOLOSO

Il reato è doloso, o secondo l'intenzione, quando **l'evento dannoso o pericoloso**, che è il risultato dell'azione od omissione da cui la legge fa dipendere l'esistenza del reato, è dall'agente **preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione**.



INTERVALLO

GLI ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO ED ASSISTENZA



Gli organi di vigilanza e di controllo (Art. 13 comma 1 del D. Lgs. 81/08)

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta da:

Azienda Sanitaria Locale

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (per quanto di specifica competenza)

Ministero del Lavoro (nelle attività previste dal comma 2 lett. a-b-c.)


L'OBIETTIVO E'



**PREVENZIONE DELLE
DISABILITÀ DA LAVORO
E DELLE MALATTIE
PROFESSIONALI**

**TALE FINALITA' E' PERSEGUITA NELL'AMBITO DELLE MISSIONI
ASSEGNATE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, QUALI
EMANAZIONI LOCALI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

FONDAMENTO
NORMATIVO



COSTITUZIONE art. 32

Legge 23 dicembre 1978, n. 833
"Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

Art. 1 - (I principi)

La Repubblica tutela ***la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*** mediante il **servizio sanitario nazionale**...

Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali

**FONDAMENTO
NORMATIVO**



**Legge 23 dicembre 1978, n. 833
"Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale"**

Art. 14 - (Unità sanitarie locali)

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Unità Sanitaria Locale provvede in particolare:

....

f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Art. 21 - (Organizzazione dei servizi di prevenzione)

... all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori ...

IL RUOLO

E' QUELLO DI PROMUOVERE LA PREVENZIONE

E

**VIGILARE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE**

IL SISTEMA SANZIONATORIO

Il Dlgs 81/08 e s.m.i. prevede 3 tipologie di sanzioni:

arresto o ammenda

ammenda

sanzioni amministrative



SANZIONI TITOLO I (artt.55-60)

ARRESTO

AMMENDA

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE

fino a 8 MESI

fino a € 7.234

PREPOSTO

fino a 2 MESI

fino a € 1.315

FABBRICANTE E FORNITORI

fino a 6 MESI

fino a € 43.840

PROGETTISTA

fino a 6 MESI

fino a € 6.576

INSTALLATORE

fino a 3 MESI

fino a € 5.699

MEDICO COMPETENTE

fino a 3 MESI

fino a € 4.384

LAVORATORE

fino a 1 MESE

fino a € 657

IMPR. FAM. , LAV. AUTON.,...

fino a 1 MESE

fino a € 657

OBBLIGHI e COMPITI

OBBLIGO

Si riferisce ad un soggetto che, in relazione al ruolo nell'organizzazione aziendale, o a deleghe specifiche di funzioni, **risulta destinatario di possibili sanzioni.**


(DL, DIRIGENTE, PREPOSTO, LAVORATORE, FABBRICANTE, MEDICO COMPETENTE, LAVORATORE , PROGETTISTA)

COMPITO

Si riferisce ad un soggetto che, in relazione ad un atto di nomina scritto da parte del DL, viene incaricato a svolgere un compito di natura tecnica, e **NON risulta destinatario di sanzioni.**

(RSPP, ASPP, RLS, ADDETTI ANTINCENDIO e PRIMO SOCCORSO)

SCALA DELLE RESPONSABILITA'




Sanzioni e provvedimenti dell'Organo di Vigilanza

L'apparato sanzionatorio originariamente previsto dal D. Lgs. 81/08 è stato rettificato dal D. Lgs. 106/09 che sostanzialmente ha modificato le procedure che devono essere adottate dall'Organo di Vigilanza quando rilevano violazioni agli obblighi di cui al D. Lgs. 81/08.

Violazioni sanzionate penalmente

CONTRAVVENZIONE

L'Organo di Vigilanza
che accerta una
violazione per la
quale è prevista una
sanzione penale
(arresto o
ammenda), applica
la procedura
prevista dal D.Lgs.
758/94



Impartisce al
datore di lavoro
una **prescrizione**
con la quale
ordina di porre
rimedio alla
violazione
riscontrata entro
un termine
stabilito




Segnala la notizia di reato alla Procura della
Repubblica.
A carico del d.l. viene aperto un procedimento
penale che rimane sospeso.

Violazioni sanzionate penalmente

CONTRAVVENZIONE


Il datore di lavoro
adempie alla
prescrizione
nei modi e nei
termini indicati
dall'organo di
vigilanza



Viene quindi ammesso
al pagamento della
sanzione ridotta pari
a $\frac{1}{4}$ della sanzione
massima prevista.



Il datore di lavoro
provvede entro trenta
giorni al pagamento
della sanzione




il reato è
estinto ed il
procedimento
penale viene
archiviato

Violazioni sanzionate penalmente

CONTRAVVENZIONE

Il datore di lavoro non adempie alla **prescrizione** e/o non provvede al pagamento della sanzione prevista



L'azione penale riprende il proprio corso

Violazioni punite con sanzione amministrativa

DIFFIDA

Se l'Organo di Vigilanza accerta una violazione per la quale è prevista una **sanzione amministrativa**,

è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge.

emette un **verbale di diffida**, ordinando al datore di lavoro di porre rimedio alla non conformità entro un determinato termine.

Il trasgressore, qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'Organo di Vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo e, al fine di estinguere l'illecito amministrativo [art. 301-bis, introdotto dall'art. 143 del D.Lgs.

Violazioni punite con sanzione amministrativa

DIFFIDA

Se il datore di lavoro invece, non elimina l'inadempienza entro il termine fissato e dunque non ottempera al provvedimento dell'Organo di Vigilanza.




il datore di lavoro commette il reato di cui all'art. 11 del DPR 520/55, così come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 758/94, il quale punisce con l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino a € 413 chi non osservi una disposizione, in materia di sicurezza del lavoro, legittimamente impartita dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni.

Violazioni delle norme tecniche

DISPOSIZIONE

Gli Organi di Vigilanza impartiscono **disposizioni** esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e di buona prassi, laddove in sede ispettiva, non ne riscontrino la corretta adozione e **salvo che il fatto non costituisca reato**



Nella **disposizione** l'Organo di Vigilanza indica il termine entro il quale devono essere adottati i provvedimenti ivi indicati

Violazioni delle norme tecniche


DISPOSIZIONE

In base al comma 2 del suddetto art. 302-bis, avverso la disposizione emessa dall'Organo di Vigilanza è ammesso ricorso, entro 30 gg., con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività del provvedimento, **all'autorità gerarchicamente sovraordinata** nell'ambito dei rispettivi Organi di Vigilanza, che decide il ricorso entro 15 gg. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione, il ricorso si intende respinto.

Violazioni delle norme tecniche

DISPOSIZIONE

Se il datore di lavoro invece, non elimina l'inadempienza entro il termine fissato e dunque non ottempera al provvedimento dell'Organo di Vigilanza.



il datore di lavoro commette il reato di cui all'art. 11 del DPR 520/55, così come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 758/94, il quale punisce con l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino a € 413 chi non osserva una disposizione, in materia di sicurezza del lavoro, legittimamente impartita dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

L'Organo di Vigilanza può sospendere un'attività in caso di **gravi e reiterate violazioni** della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08.

GRAVI

Fino all'emanazione di uno specifico decreto, sono considerate **gravi** le violazioni indicate nell'Allegato I del Testo Unico

REITERATE

Si configura la **reiterazione** quando l'Organo di Vigilanza accerta per due volte la violazione della medesima disposizione dell'Allegato I, o riscontra due diverse violazioni alle disposizioni del suddetto allegato, nel corso di cinque anni

SANZIONI A CARICO DEI **LAVORATORI**

ARTICOLO	OBBLIGHI	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
ART. 20 comma 2	<p>b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;</p> <p>c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;</p> <p>d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;</p> <p>e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;</p> <p>f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;</p>	<p>Arresto fino a un mese</p> <p>o</p> <p>Ammenda da 219,20 a 657,60 euro</p>

SANZIONI A CARICO DEI **LAVORATORI**

ARTICOLO	OBBLIGHI	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
ART. 20 comma 2	<p>g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;</p> <p>h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;</p> <p>i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto</p>	<p>Arresto fino a un mese</p> <p>o</p> <p>Ammenda</p>
ART. 43 comma 3	<p>➤ I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (addetto squadra emergenza, lotta antincendio e primo soccorso)</p>	<p>da 219,20 a 657,60 euro</p>

SANZIONI A CARICO DEL **PREPOSTO**

ARTICOLO	OBBLIGHI	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
ART. 19 comma 1	<p>a) Mancata vigilanza sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, la mancata comunicazione ai superiori diretti;</p> <p>c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;</p> <p>e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;</p> <p>f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;</p>	<p>Arresto fino a due mesi</p> <p>o</p> <p>Ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro</p>

SANZIONI A CARICO DEL **PREPOSTO**

ARTICOLO	OBBLIGHI	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
ART. 19 comma 1	<p>b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;</p> <p>d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;</p> <p>g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.</p>	<p>Arresto fino a un mese</p> <p>o</p> <p>Ammenda da 219,20 a 876,80 euro</p>

La Responsabilità del Lavoratore

Critica del principio dominante della “Irrilevanza” della colpa del Lavoratore

SENTENZA CASSAZIONE PENALE SEZ.IV 14/10/08 n° 1763

Si ravvisa **Responsabilità anche del Lavoratore subordinato** per infortunio subito da altro lavoratore qualora si accertino a suo carico profili di colpa. Nello specifico viene ravvisata la **responsabilità anche del lavoratore** per infortunio di altro lavoratore durante i lavori di scavo di un pozzo, essendo accertati a suo carico profili di colpa per avere iniziato e continuato i lavori senza applicare le armature necessarie per evitare il franamento del terreno.

Presa di distanza dall'orientamento giurisprudenziale dominante fondato sul principio della irrilevanza della condotta colposa del lavoratore.

Dovere del Giudice di effettuare sempre un'analisi comparativa delle **colpe concorrenti**.

ESEMPIO – IL “GIRO” DELLE RESPONSABILITA’

CASO 1 – Un Lavoratore viene trovato senza DPI durante un controllo dell’ Organo di Vigilanza

Responsabilità a tre livelli:

- **Datore di Lavoro/Dirigente** (obbligo di fornitura, art.18, c.1, lettera d)
- **Preposto** (obbligo di vigilanza, art.19, c.1, lettera a)
- **Lavoratore** (obbligo di utilizzo, art.20, c.2, lettera d)

Vi è in partenza la **tutela del Lavoratore** per cui si verifica che i livelli gerarchici superiori abbiano svolto correttamente la propria funzione. In particolare il **PREPOSTO** deve “**dimostrare**” che ha svolto attività di vigilanza e che ha segnalato eventuali carenze di comportamento al diretto superiore (in questo modo la responsabilità viene trasferita in alto, al **DL o DIRIGENTE**, i quali dovranno dimostrare a loro volta di avere implementato ed attuato un idoneo ed efficace regolamento disciplinare.

DISCIPLINA SANZIONATORIA

ESEMPIO – IL “GIRO” DELLE RESPONSABILITA’

CASO 2 – Un Lavoratore si infortuna a causa del NON utilizzo del DPI (> 40 gg.) e vi è un indagine della Procura.

Responsabilità a tre livelli:

- **Datore di Lavoro/Dirigente** (obbligo di fornitura, art.18, c.1, lettera d)
- **Preposto** (obbligo di vigilanza, art.19, c.1, lettera a)
- **Lavoratore** (obbligo di utilizzo, art.20, c.2, lettera d)

In questo caso il **Giudice** dovrà ricercare la “**verità certa**”, per cui, a parte la carta ed i documenti prodotti, si avvarrà anche di eventuali testimonianze, da cui, se si rileva un comportamento anomalo del lavoratore e risulta che più di una volta era stato richiamato dal **PREPOSTO**, allora la posizione del **Lavoratore** si aggrava e può essere riconosciuto in parte o totalmente colpevole dell'accaduto

SENTENZA SIGNIFICATIVA -I

“Un lavoratore mentre effettuava l'operazione di sostituzione della cinghia della macchina chiamata "*taglierina grande*" con la puleggia in movimento, subì lesioni alla mano destra con perdita parziale del 2°, 3° e 4° dito.”



- Rinvianti a giudizio:
 - il Direttore di produzione dello stabilimento
 - Capoturno il quale ha chiesto l'assoluzione perché non era in azienda.

SENTENZA SIGNIFICATIVA

- Entrambi furono ritenuti **colpevoli** del delitto di lesioni colpose gravi aggravate.
- L'operazione di sostituzione della cinghia con puleggia in movimento era stata eseguita, in altre occasioni, in **silenziosa presenza del Preposto** per cui è stato considerato irrilevante il fatto che il giorno dell'infortunio egli era a riposo.
- Il Tribunale non ha tenuto presente che nei pressi della macchina erano **affissi cartelli richiamanti l'obbligo di non operare se non a macchina ferma**, e che, sin dal momento dell'assunzione, al Lavoratore era stato consegnato un libretto riportante tutte le **istruzioni antinfortunistiche**.

SENTENZA SIGNIFICATIVA -II

- "Una lavoratrice finiva con la falange unghiale dell'indice destro sotto il punzone di una pressa che aveva battuto un colpo in ripetizione".
- La pressa era fornita di un pedale.
- L'operaio aveva una mano libera che gli consentiva sia di poter fumare qualche sigaretta e sia di togliere il pezzo punzonato, ... una maggiore speditezza del lavoro."
- **Rinviati a giudizio:** il Titolare ed il Responsabile dell'officina il quale ha chiesto l'assoluzione perché non era mai stato nominato Preposto e/o responsabile della manutenzione.

SENTENZA SIGNIFICATIVA

- Entrambi furono ritenuti **colpevoli** del delitto di lesioni colpose gravi aggravate.
- Il **Titolare frequentava l'officina** e, quindi, era a conoscenza delle modalità di lavorazione e dello stato dei macchinari.
- L'altro era il **responsabile dell'officina** e, in tale qualità, aveva tutti gli obblighi di un **Preposto**, tra i quali quello di segnalare eventuali inconvenienti, disfunzioni o guasti delle macchine ed evitare che gli operai lavorassero alle macchine difettose, ma soprattutto quello di pretendere l'osservanza, da parte degli operai, dell'uso di tutti i dispositivi antinfortunistici.

SENTENZA SIGNIFICATIVA -III

“Alcuni operai dovevano apporre teli di plastica a dei tubi posti in altezza. Gli stessi avevano scelto un carrello elevatore elettrico, sulle cui staffe avevano appoggiato un pallet di legno sul quale erano poi saliti. Uno di essi, durante un movimento del carrello era però caduto al suolo, subendo gravissime lesioni traumatiche.”

- Rinvitato a giudizio: il **Preposto il quale ha chiesto** l'assoluzione sostenendo che non aveva mai detto di usare il carrello per salire in altezza.



SENTENZA SIGNIFICATIVA

Il Preposto è stato ritenuto colpevole del delitto di lesioni colpose gravi aggravate.

Chi dà in concreto l'ordine di effettuare un lavoro, anche se non impartisce direttive circa le modalità di esecuzione di questo, ... ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme antinfortunistiche, senza lasciare agli operai, non soliti eseguirlo, la scelta dello strumento da usare.

Sentenza n° 3483 del 05/04/1996 - Corte di Cassazione Penale - sez. IV -

*Le sentenze più esemplari: la responsabilità
“IURE PROPRIO” di dirigenti e preposti*

In tema di infortuni sul lavoro la suprema corte **“CASSAZIONE”** ha ribadito il principio secondo il quale: *“i collaboratori del datore di lavoro sono, al pari di quest’ultimo, da considerare per il fatto stesso di essere inquadrati come dirigenti o preposti e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, destinatari **IURE PROPRIO** (diritto proprio) dell’osservanza dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega ad hoc”*

Le sentenze più esemplari: imprudenza del lavoratore

In tema di infortuni sul lavoro, l'interruzione del nesso di causalità tra condotta omissiva del **Datore di lavoro** e **l'evento si verifica solo** quando il prestatore d'opera ponga in essere di sua iniziativa un **comportamento anomalo, non rientrante** nelle fasi delle lavorazioni affidategli



Le sentenze: i preposti e le macchine

Il Preposto è investito dell'obbligo di verificare che i macchinari forniti a norma di legge non vengano modificati in modo tale da poter arrecare pericoli per l'incolumità dei Lavoratori.

- Sarà responsabile qualora abbia mantenuto in funzione macchinari non sicuri in quanto privi di dispositivi di protezione.

Le sentenze : obbligo di vigilare

In tema di infortuni sul lavoro l'esistenza sul cantiere di un **Preposto ... non comporta il trasferimento in capo** allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul **Datore di lavoro, essendo a suo carico ...** soltanto il dovere di vigilare a che i **Lavoratori** osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri.



Le sentenze : obbligo di far rispettare le norme

“Un lavoratore mentre stava imbracando dei rotoli di nastro di ferro pesanti ciascuno Kg. 150, posati verticalmente sul pavimento, era rimasto travolto dal ribaltamento di alcuni di essi collocati al di fuori dell'apposita gabbia di ferro destinata a contenerli impedendone la caduta a terra.”

- Rinvii a giudizio:
Il Direttore tecnico,
il Preposto ai lavori e il Direttore generale
hanno chiesto l'assoluzione perché
il Lavoratore non
ha rispettato le regole.

Sono stati condannati tutti e tre perchè:


– ... soltanto una condotta del **Lavoratore del tutto** anomala in quanto esorbitante dal procedimento di lavoro cui egli è addetto oppure concretantesi nella inosservanza di precise norme antinfortunistiche, può integrare gli estremi di una colpa tale da escludere la responsabilità penale dell'**Imprenditore, dei Dirigenti e dei Preposti.**

Se i nastri fossero stati collocati entro le apposite protezioni, il loro crollo non si sarebbe verificato e l'infortunio non sarebbe avvenuto.

Le sentenze : non sufficienti i soli avvertimenti verbali

Due operaie lavoravano, in coppia, azionando una pressa meccanica ciascuna mediante uno dei pulsanti: così vanificando la ragione di cautela del doppio pulsante.”

- Rinvianti a giudizio: il **Titolare il quale** ha chiesto l'assoluzione sostenendo, tra l'altro, di avere avvertito le operaie della pericolosità del lavoro in "tandem" presso quella macchina



Rischi Infortuni/Malattia professionale riferiti alle mansioni

SETTORE /COMPARTO DI APPARTENENZA: **SANITA'**



Rischi infortuni/Malattia professionale riferiti alle mansioni

SETTORE /COMPARTO DI APPARTENENZA: **SANITA'**

Dove ?

Uffici Amministrativi:

Ospedali, Ambulatori,
Laboratori ecc.

Persone esposte :

- IMPIEGATI
- OPERATORI SANITARI
- AZIENDE ESTERNE
- STUDENTI E TIROCINANTI
- DISABILI
- PAZIENTI
- OPERATORI SANITARI
- LAVORATORI DI AZIENDE ESTERNE
- LIBERI PROFESSIONISTI
- STUDENTI E TIROCINANTI
- DISABILI

I Rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre grandi categorie:

**A) RISCHI PER LA SICUREZZA
DOVUTI A:
(Rischi di natura infortunistica)**

- ✓ Strutture
- ✓ Macchine
- ✓ Impianti Elettrici
- ✓ Sostanze pericolose
- ✓ Incendio-esplosioni

**B) RISCHI PER LA SALUTE
DOVUTI A:
(Rischi di natura igienico ambientale)**

- ✓ Agenti Chimici
- ✓ Agenti Fisici
- ✓ Agenti Biologici


**C) RISCHI PER LA SICUREZZA E
LA SALUTE DOVUTI A:
(Rischi di tipo cosiddetto trasversale)**


- ✓ Organizzazione del lavoro
- ✓ Fattori ergonomici
- ✓ Condizioni di lav. difficili


Rileviamo i Fattori di rischio presenti nel settore della SANITA'


(esercitazione)


- **Interferenze con il territorio**
- **Presenza di aziende a rischio di incidente rilevante**
- **Infrastrutture viarie**
- **Aree comuni**
- **Aree esterne e accessi**
- **Luoghi di lavoro**
- **Luoghi di lavoro esterni**
- **Sotterranei e semisotterranei**
- **Pavimenti e corridoi interni**
- **Strutture, spazi e arredi**
- **Igiene e servizi**
- **Disabili**


- 
- **Vasche e serbatoi**
 - **Banchine e rampe di carico**
 - **Magazzini e Archivi**
 - **Porte e vie di esodo**
 - **Scale fisse a gradini**
 - **Cantieri (interferenza)**
 - **Costruzioni edilizie**
 - **Demolizioni**
 - **Lavori particolari**
 - **Ambienti confinati**
 - **Lavori nei cassoni ad aria compressa**
 - **Lavori telefonici**
 - **Lavori in sotterraneo**


- 
- **Lavori ferroviari**
 - **Attività di volontariato**
 - **Accesso in quota**
 - **Scale fisse a pioli**
 - **Scale fisse a gradini per accesso in quota**
 - **Scale portatili a pioli**
 - **Scale a pioli sospese**
 - **Scale portatili**
 - **Elevatori trasferibili non installati stabilmente**
 - **Scale e marciapiedi mobili**
 - **Attrezzature per l'accesso in quota**
 - **Lavori in miniere e cave**
 - **Effettuazione di scavi e fondazioni**

- 
- **Ponteggi fissi**
 - **Ponteggi movibili**
 - **Accesso con fune**
 - **Macchine**
 - **Mezzi di sollevamento**
 - **Ascensori e montacarichi**
 - **Sollevamento persone diversi da ascensori**
 - **Mezzi di trasporto**
 - **Percorsi di circolazione interni**
 - **Usati su strade pubbliche**
 - **Mezzi di trasporto su rotaia**
 - **Attrezzature e lavorazioni manuali**
 - **Saldatura manuale**
 - **Manipolazione di oggetti**

- 
- **Rischi elettrici**
 - **Impianti elettrici di messa a terra**
 - **Protezione contro le scariche atmosferiche**
 - **Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione**
 - **Interventi e manutenzioni**
 - **Attrezzature elettriche**
 - **Attrezzature a pressione**
 - **Compressori**
 - **Distribuzione di gas e liquidi pericolosi**
 - **Recipienti - gas**
 - **Locali – gas**
 - **Apparecchi mobili - gas**
 - **Reti di distribuzione di gas**

- 
- **Bombole portatili**
 - **Gas tossici**
 - **Depositi di GPL**
 - **Impianti termici**
 - **Impianti termici a gas < 35 kW**
 - **Impianti termici a gas > 35 kW**
 - **Impianti termici a combustibile liquido > 35 kW**
 - **Rischio incendio**
 - **Attività soggette al DPR 151/11**
 - **Preparati esplosivi**
 - **Atmosfere esplosive(ATEX)**

- 
- **ATEX – Attività a rischio**
 - **Apparecchi e sistemi di protezione per ATEX**
 - **Agenti chimici**
 - **Agenti cancerogeni e mutageni**
 - **Amianto**
 - **Polveri e fibre diverse da amianto – disposizioni speciali**
 - **Fumo di sigaretta – disposizioni speciali**
 - **Apparecchiature contenenti fluidi a base di PCB – disposizioni speciali**
 - **Agenti biologici**
 - **Strutture sanitarie e veterinarie**

- 
- **Laboratori**
 - **Microclima e ventilazione**
 - **Microclima - generale**
 - **Ambienti moderati**
 - **Stress da caldo**
 - **Stress da freddo**
 - **Ventilazione**
 - **Illuminazione e videoterminali**
 - **Illuminazione sussidiaria e di emergenza**
 - **Agenti fisici**
 - **Rumore**
 - **Vibrazioni**



*Rischio infortuni riferiti alle
mansioni, ai possibili danni ed
alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e
protezione del settore o
comparto di appartenenza*





Grafico II.2.3: Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2010 per principali professioni




Grafico II.2.5: Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2010 per mese di accadimento




Grafico II.2.6: Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2010 per giorno di accadimento




Grafico II.2.7: Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2010 per principali ore di accadimento (*)





Grafico II.2.8: Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2010 per ora del turno di lavoro



Infortuni sul lavoro indennizzati per regione

Anno: 2011

3.2.1.1.1 - Infermieri



Regione	Numero casi	%	Casi mortali	%
Piemonte	926	6,0	1	14,3
Valle D'Aosta	22	0,1	0	0,0
Lombardia	1.835	11,8	0	0,0
Bolzano - Bozen	86	0,6	0	0,0
Trento	72	0,5	0	0,0
Veneto	923	5,9	1	14,3
Friuli Venezia Giulia	382	2,5	0	0,0
Liguria	723	4,7	0	0,0
Emilia Romagna	1.777	11,4	0	0,0
Toscana	1.357	8,7	0	0,0
Umbria	362	2,3	0	0,0
Marche	487	3,1	0	0,0
Lazio	1.803	11,6	1	14,3
Abruzzo	573	3,7	0	0,0
Molise	72	0,5	0	0,0
Campania	844	5,4	0	0,0
Puglia	1.245	8,0	0	0,0
Basilicata	171	1,1	0	0,0
Calabria	445	2,9	3	42,9
Sicilia	1.055	6,8	1	14,3
Sardegna	367	2,4	0	0,0
Totale complessivo	15.527	100,0	7	100,0



Capo sala

Infermiere psichiatrico

Infermiere puericultrice

Infermiere di bordo

Infermiere pediatrico

Infermiere trasfusionista

Tecnico della fisiopatologia

cardiocircolatoria e della

perfusione cardiovascolare

Infermiere assistente malati

acuti

Tecnico paramedico

Assistenza medica di urgenza

Infermiere per day hospital


ferrista

Strumentista di sala operatoria

Infortuni sul lavoro indennizzati per natura lesione


Anno: 2011

3.2.1.1.1 - Infermieri




Infortuni sul lavoro indennizzati per sede lesione

Anno: 2011
3.2.1.1.1 - Infermieri



Infortunati sul lavoro indennizzati per fascia d'età


Media degli anni: 2009 - 2011
3.2.1.1.1 - Infermieri



Infortuni sul lavoro indennizzati per sesso

Media degli anni: 2009 - 2011

3.2.1.1.1 - Infermieri



Malattie professionali riconosciute per regione

Anni: 2009 - 2011

3.2.1.1.1 - Infermieri

Regione	2009		2010		2011	
	Riconosciute	%	Riconosciute	%	Riconosciute	%
Piemonte	20	5,8	12	3,3	9	2,5
Valle D'Aosta	-	-	1	0,3	-	-
Lombardia	55	15,9	38	10,4	30	8,5
Liguria	5	1,4	1	0,3	8	2,3
Bolzano - Bozen	5	1,4	7	1,9	1	0,3
Trento	1	0,3	-	-	-	-
Veneto	28	8,1	19	5,2	21	5,9
Friuli Venezia Giulia	23	6,7	37	10,2	46	13,0
Emilia Romagna	35	10,1	54	14,8	41	11,5
Toscana	33	9,6	40	11,0	40	11,3
Umbria	15	4,3	7	1,9	17	4,8
Marche	39	11,3	31	8,5	23	6,5
Lazio	8	2,3	8	2,2	19	5,4
Abruzzo	21	6,1	30	8,2	26	7,3
Molise	2	0,6	4	1,1	1	0,3
Campania	1	0,3	3	0,8	5	1,4
Puglia	11	3,2	5	1,4	3	0,8
Basilicata	2	0,6	1	0,3	-	-
Calabria	11	3,2	10	2,7	7	2,0
Sicilia	4	1,2	17	4,7	13	3,7
Sardegna	26	7,5	39	10,7	45	12,7
Totale complessivo	345	100,0	364	100,0	355	100,0

Malattie professionali riconosciute per codice sanitario (Cod.M)

Anni: 2009 - 2011


3.2.1.1.1 - Infermieri

Codice Sanitario (Cod.M)	2009		2010		2011	
	Riconosciute	%	Riconosciute	%	Riconosciute	%
Malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	1	0,3
Tumori	5	1,4	3	0,8	5	1,4
Disturbi psichici	-	-	1	0,3	1	0,3
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	7	2,0	3	0,8	3	0,8
Malattie del sistema circolatorio	2	0,6	-	-	-	-
Malattie dell'apparato respiratorio	16	4,6	12	3,3	10	2,8
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	36	10,4	34	9,3	34	9,6
Malattie del sistema osteo-articolare, dei muscoli e del tessuto connettivo	277	80,3	310	85,2	301	84,8
Accidenti, avvelenamenti e traumatismi	1	0,3	-	-	-	-
Non determinato	1	0,3	1	0,3	-	-
Totale complessivo	345	100,0	364	100,0	355	100,0

Malattie professionali riconosciute per fascia d'età

Media degli anni: 2009 - 2011

3.2.1.1.1 - Infermieri



Infortunati sul lavoro indennizzati per regione

Anno: 2011
8.3.2.0.0 - Portantini ed assimilati

Regione	Numero casi	%	Casi mortali	%
Piemonte	2.265	9,3	0	0,0
Valle D'Aosta	88	0,4	0	0,0
Lombardia	4.580	18,8	2	20,0
Bolzano - Bozen	324	1,3	0	0,0
Trento	379	1,6	0	0,0
Veneto	1.725	7,1	0	0,0
Friuli Venezia Giulia	679	2,8	0	0,0
Liguria	784	3,2	0	0,0
Emilia Romagna	2.969	12,2	1	10,0
Toscana	2.324	9,6	0	0,0
Umbria	430	1,8	0	0,0
Marche	632	2,6	3	30,0
Lazio	1.971	8,1	1	10,0
Abruzzo	454	1,9	0	0,0
Molise	69	0,3	0	0,0
Campania	695	2,9	1	10,0
Puglia	1.277	5,2	1	10,0
Basilicata	172	0,7	0	0,0
Calabria	430	1,8	0	0,0
Sicilia	1.401	5,8	1	10,0
Sardegna	676	2,8	0	0,0
Totale complessivo	24.324	100,0	10	100,0



Infortuni sul lavoro indennizzati per natura lesione

Anno: 2011


8.3.2.0.0 - Portantini ed assimilati



Infortuni sul lavoro indennizzati per sede lesione

Anno: 2011

8.3.2.0.0 - Portantini ed assimilati



Malattie professionali riconosciute per regione

Anni: 2009 - 2011

8.3.2.0.0 - Portantini ed assimilati

Regione	2009		2010		2011	
	Riconosciute	%	Riconosciute	%	Riconosciute	%
Piemonte	20	7,8	15	5,5	18	5,2
Valle D'Aosta	1	0,4	1	0,4	-	-
Lombardia	31	12,0	39	14,3	38	11,0
Liguria	2	0,8	4	1,5	4	1,2
Bolzano - Bozen	9	3,5	12	4,4	7	2,0
Trento	3	1,2	4	1,5	2	0,6
Veneto	8	3,1	7	2,6	17	4,9
Friuli Venezia Giulia	8	3,1	26	9,6	29	8,4
Emilia Romagna	78	30,2	47	17,3	62	17,9
Toscana	33	12,8	24	8,8	64	18,4
Umbria	6	2,3	5	1,8	4	1,2
Marche	16	6,2	23	8,5	33	9,5
Lazio	8	3,1	11	4,0	8	2,3
Abruzzo	5	1,9	9	3,3	6	1,7
Molise	1	0,4	1	0,4	-	-
Campania	2	0,8	2	0,7	2	0,6
Puglia	3	1,2	2	0,7	3	0,9
Basilicata	2	0,8	-	-	1	0,3
Calabria	3	1,2	5	1,8	11	3,2
Sicilia	4	1,6	5	1,8	2	0,6
Sardegna	15	5,8	30	11,0	36	10,4
Totale complessivo	258	100,0	272	100,0	347	100,0

Malattie professionali riconosciute per codice sanitario (Cod.M)

Anni: 2009 - 2011


8.3.2.0.0 - Portantini ed assimilati

Codice Sanitario (Cod.M)	2009		2010		2011	
	Riconosciute	%	Riconosciute	%	Riconosciute	%
Tumori	-	-	3	1,1	3	0,9
Disturbi psichici	1	0,4	1	0,4	-	-
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	16	6,2	6	2,2	4	1,2
Malattie del sistema circolatorio	-	-	-	-	1	0,3
Malattie dell'apparato respiratorio	3	1,2	7	2,6	8	2,3
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	11	4,3	9	3,3	8	2,3
Malattie del sistema osteo-articolare, dei muscoli e del tessuto connettivo	227	88,0	246	90,4	323	93,1
Totale complessivo	258	100,0	272	100,0	347	100,0

Malattie professionali riconosciute per fascia d'età

Media degli anni: 2009 - 2011

8.3.2.0.0 - Portantini ed assimilati



Infortunati sul lavoro indennizzati per regione

Anno: 2011
2.4.1 - Medici



Regione	Numero casi	%	Casi mortali	%
Piemonte	124	5,3	0	0,0
Valle D'Aosta	4	0,2	0	0,0
Lombardia	235	10,1	0	0,0
Bolzano - Bozen	11	0,5	0	0,0
Trento	14	0,6	0	0,0
Veneto	141	6,0	1	25,0
Friuli Venezia Giulia	51	2,2	0	0,0
Liguria	74	3,2	0	0,0
Emilia Romagna	153	6,6	0	0,0
Toscana	154	6,6	0	0,0
Umbria	42	1,8	0	0,0
Marche	52	2,2	1	25,0
Lazio	273	11,7	1	25,0
Abruzzo	79	3,4	0	0,0
Molise	14	0,6	0	0,0
Campania	236	10,1	1	25,0
Puglia	229	9,8	0	0,0
Basilicata	23	1,0	0	0,0
Calabria	102	4,4	0	0,0
Sicilia	260	11,1	0	0,0
Sardegna	62	2,7	0	0,0
Totale complessivo	2.333	100,0	4	100,0



Medici generici

Specialisti in terapie mediche

**Specialisti in terapie
chirurgiche**

Laboratori e patologi clinici

Dentisti

**Specialisti in diagnostica per
immagini e radioterapia**

**Specialisti in igiene,
epidemiologia e sanità
pubblica**

Anestesisti e rianimatori


Infortuni sul lavoro indennizzati per natura lesione

Anno: 2011
2.4.1 - Medici



Infortunati sul lavoro indennizzati per sede lesione

Anno: 2011
2.4.1 - Medici



Infortuni sul lavoro indennizzati per fascia d'età

Media degli anni: 2009 - 2011

2.4.1 - Medici



Malattie professionali riconosciute per regione

Anni: 2009 - 2011

2.4.1 - Medici



Regione	2009		2010		2011	
	Riconosciute	%	Riconosciute	%	Riconosciute	%
Piemonte	2	5,7	1	2,5	2	5,9
Lombardia	4	11,4	2	5,0	2	5,9
Liguria	-	-	1	2,5	-	-
Veneto	3	8,6	-	-	2	5,9
Friuli Venezia Giulia	1	2,9	2	5,0	1	2,9
Emilia Romagna	2	5,7	4	10,0	3	8,8
Toscana	3	8,6	8	20,0	4	11,8
Umbria	2	5,7	3	7,5	2	5,9
Marche	-	-	1	2,5	1	2,9
Lazio	6	17,1	5	12,5	4	11,8
Abruzzo	2	5,7	2	5,0	4	11,8
Campania	3	8,6	5	12,5	4	11,8
Puglia	2	5,7	2	5,0	-	-
Basilicata	1	2,9	-	-	-	-
Calabria	1	2,9	1	2,5	-	-
Sicilia	1	2,9	-	-	1	2,9
Sardegna	2	5,7	3	7,5	4	11,8
Totale complessivo	35	100,0	40	100,0	34	100,0

Malattie professionali riconosciute per codice sanitario (Cod.M)

Anni: 2009 - 2011


2.4.1 - Medici

Codice Sanitario (Cod.M)	2009		2010		2011	
	Riconosciute	%	Riconosciute	%	Riconosciute	%
Tumori	11	31,4	9	22,5	9	26,5
Malattie endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari	-	-	1	2,5	-	-
Disturbi psichici	2	5,7	2	5,0	3	8,8
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	6	17,1	5	12,5	5	14,7
Malattie del sistema circolatorio	1	2,9	1	2,5	-	-
Malattie dell'apparato respiratorio	1	2,9	4	10,0	3	8,8
Malattie dell'apparato digerente	-	-	1	2,5	-	-
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	9	25,7	8	20,0	6	17,6
Malattie del sistema osteo-articolare, dei muscoli e del tessuto connettivo	5	14,3	8	20,0	8	23,5
Non determinato	-	-	1	2,5	-	-
Totale complessivo	35	100,0	40	100,0	34	100,0

Malattie professionali riconosciute per fascia d'età

Media degli anni: 2009 - 2011

2.4.1 - Medici



Infortuni sul lavoro indennizzati per regione

Anno: 2011

4.1 - Impiegati di ufficio

Regione	Numero casi	%	Casi mortali	%
Piemonte	1.476	8,5	0	0,0
Valle D'Aosta	22	0,1	0	0,0
Lombardia	4.047	23,4	5	22,7
Bolzano - Bozen	299	1,7	0	0,0
Trento	221	1,3	0	0,0
Veneto	2.206	12,8	6	27,3
Friuli Venezia Giulia	406	2,3	0	0,0
Liguria	402	2,3	1	4,5
Emilia Romagna	2.758	16,0	1	4,5
Toscana	1.299	7,5	3	13,6
Umbria	347	2,0	0	0,0
Marche	502	2,9	0	0,0
Lazio	961	5,6	2	9,1
Abruzzo	307	1,8	0	0,0
Molise	21	0,1	0	0,0
Campania	356	2,1	2	9,1
Puglia	624	3,6	0	0,0
Basilicata	56	0,3	0	0,0
Calabria	183	1,1	0	0,0
Sicilia	560	3,2	1	4,5
Sardegna	226	1,3	1	4,5
Totale complessivo	17.279	100,0	22	100,0



Infortuni sul lavoro indennizzati per natura lesione

Anno: 2011


4.1 - Impiegati di ufficio



Infortunati sul lavoro indennizzati per sede lesione

Anno: 2011


4.1 - Impiegati di ufficio



Infortuni sul lavoro indennizzati per sesso

Media degli anni: 2009 - 2011

4.1 - Impiegati di ufficio



Malattie professionali riconosciute per regione

Anni: 2009 - 2011

4.1 - Impiegati di ufficio

Regione	2009		2010		2011	
	Riconosciute	%	Riconosciute	%	Riconosciute	%
Piemonte	32	9,8	18	4,9	18	5,1
Valle D'Aosta	1	0,3	-	-	-	-
Lombardia	55	16,8	71	19,5	52	14,8
Liguria	9	2,8	9	2,5	7	2,0
Bolzano - Bozen	2	0,6	3	0,8	3	0,9
Trento	3	0,9	8	2,2	8	2,3
Veneto	26	8,0	25	6,8	24	6,8
Friuli Venezia Giulia	13	4,0	17	4,7	17	4,8
Emilia Romagna	67	20,5	83	22,7	100	28,5
Toscana	36	11,0	45	12,3	41	11,7
Umbria	4	1,2	8	2,2	5	1,4
Marche	16	4,9	18	4,9	32	9,1
Lazio	10	3,1	9	2,5	11	3,1
Abruzzo	10	3,1	14	3,8	5	1,4
Campania	10	3,1	5	1,4	9	2,6
Puglia	5	1,5	2	0,5	3	0,9
Basilicata	6	1,8	4	1,1	1	0,3
Calabria	2	0,6	5	1,4	3	0,9
Sicilia	3	0,9	6	1,6	3	0,9
Sardegna	17	5,2	15	4,1	9	2,6
Totale complessivo	327	100,0	365	100,0	351	100,0



Malattie professionali riconosciute per codice sanitario (Cod.M)

Anni: 2009 - 2011


4.1 - Impiegati di ufficio

Codice Sanitario (Cod.M)	2009		2010		2011	
	Riconosciute	%	Riconosciute	%	Riconosciute	%
Tumori	26	8,0	50	13,7	43	12,3
Disturbi psichici	1	0,3	2	0,5	-	-
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	47	14,4	52	14,2	41	11,7
Malattie del sistema circolatorio	1	0,3	2	0,5	1	0,3
Malattie dell'apparato respiratorio	40	12,2	32	8,8	26	7,4
Malattie dell'apparato digerente	-	-	1	0,3	-	-
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	4	1,2	7	1,9	4	1,1
Malattie del sistema osteo-articolare, dei muscoli e del tessuto connettivo	208	63,6	219	60,0	236	67,2
Totale complessivo	327	100,0	365	100,0	351	100,0

Malattie professionali riconosciute per fascia d'età

Media degli anni: 2009 - 2011

4.1 - Impiegati di ufficio



Infortunati sul lavoro indennizzati per regione

Anno: 2011

3.2.2.3.1 - Tecnici di laboratorio di analisi cliniche

Regione	Numero casi	%	Casi mortali	%
Piemonte	8	5,3	0	
Lombardia	13	8,7	0	
Bolzano - Bozen	3	2,0	0	
Trento	3	2,0	0	
Veneto	12	8,0	0	
Friuli Venezia Giulia	5	3,3	0	
Liguria	3	2,0	0	
Emilia Romagna	10	6,7	0	
Toscana	3	2,0	0	
Marche	6	4,0	0	
Lazio	14	9,3	0	
Abruzzo	5	3,3	0	
Molise	5	3,3	0	
Campania	5	3,3	0	
Puglia	23	15,3	0	
Basilicata	3	2,0	0	
Calabria	7	4,7	0	
Sicilia	17	11,3	0	
Sardegna	5	3,3	0	
Totale complessivo	150	100,0	0	



Infortunati sul lavoro indennizzati per natura lesione

Anno: 2011


3.2.2.3.1 - Tecnici di laboratorio di analisi cliniche



Infortuni sul lavoro indennizzati per sede lesione

Anno: 2011

3.2.2.3.1 - Tecnici di laboratorio di analisi cliniche



Infortuni sul lavoro indennizzati per regione

Anno: 2011

3.2.1.1.2 - Tecnici di diagnostica


Regione	Numero casi	%	Casi mortali	%
Piemonte	43	7,0	0	
Valle D'Aosta	1	0,2	0	
Lombardia	79	12,8	0	
Bolzano - Bozen	6	1,0	0	
Trento	4	0,6	0	
Veneto	43	7,0	0	
Friuli Venezia Giulia	19	3,1	0	
Liguria	19	3,1	0	
Emilia Romagna	74	12,0	0	
Toscana	50	8,1	0	
Umbria	20	3,2	0	
Marche	14	2,3	0	
Lazio	61	9,9	0	
Abruzzo	15	2,4	0	
Molise	2	0,3	0	
Campania	27	4,4	0	
Puglia	57	9,3	0	
Basilicata	5	0,8	0	
Calabria	15	2,4	0	
Sicilia	46	7,5	0	
Sardegna	16	2,6	0	
Totale complessivo	616	100,0	0	



Infortuni sul lavoro indennizzati per natura lesione

Anno: 2011


3.2.1.1.2 - Tecnici di diagnostica



Infortuni sul lavoro indennizzati per sede lesione

Anno: 2011

3.2.1.1.2 - Tecnici di diagnostica



Infortunati sul lavoro indennizzati per regione

Anno: 2011

3.2.1 - Tecnici paramedici



Regione	Numero casi	%	Casi mortali	%
Piemonte	1.118	6,1	1	12,5
Valle D'Aosta	26	0,1	0	0,0
Lombardia	2.269	12,4	0	0,0
Bolzano - Bozen	115	0,6	0	0,0
Trento	92	0,5	0	0,0
Veneto	1.298	7,1	1	12,5
Friuli Venezia Giulia	468	2,6	0	0,0
Liguria	828	4,5	0	0,0
Emilia Romagna	2.146	11,8	0	0,0
Toscana	1.530	8,4	0	0,0
Umbria	411	2,3	0	0,0
Marche	561	3,1	1	12,5
Lazio	1.995	10,9	1	12,5
Abruzzo	643	3,5	0	0,0
Molise	77	0,4	0	0,0
Campania	948	5,2	0	0,0
Puglia	1.399	7,7	0	0,0
Basilicata	198	1,1	0	0,0
Calabria	506	2,8	3	37,5
Sicilia	1.181	6,5	1	12,5
Sardegna	418	2,3	0	0,0
Totale complessivo	18.227	100,0	8	100,0




- assistono i medici nella diagnostica strumentale delle malattie e nella cura dei pazienti e sotto il controllo medico
- somministrano terapie farmacologiche e cure fisioterapiche negli ospedali, a domicilio o in centri specializzati;
- assistono le partorienti e i neonati;

Infortuni sul lavoro indennizzati per natura lesione


Anno: 2011

3.2.1 - Tecnici paramedici



Infortunati sul lavoro indennizzati per sede lesione


Anno: 2011
3.2.1 - Tecnici paramedici



Infortunati sul lavoro indennizzati per fascia d'età

Media degli anni: 2009 - 2011


3.2.1 - Tecnici paramedici



Infortuni sul lavoro indennizzati per sesso

Media degli anni: 2009 - 2011

3.2.1 - Tecnici paramedici



Malattie professionali riconosciute per codice sanitario (Cod.M)

Anni: 2009 - 2011

3.2.1 - Tecnici paramedici

Codice Sanitario (Cod.M)	2009		2010		2011	
	Riconosciute	%	Riconosciute	%	Riconosciute	%
Malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	1	0,2
Tumori	11	2,8	13	3,1	11	2,7
Disturbi psichici	-	-	1	0,2	1	0,2
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	10	2,5	5	1,2	5	1,2
Malattie del sistema circolatorio	2	0,5	-	-	1	0,2
Malattie dell'apparato respiratorio	19	4,8	16	3,8	10	2,4
Malattie dell'apparato genito-urinario	1	0,3	-	-	-	-
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	41	10,3	37	8,7	39	9,5
Malattie del sistema osteo-articolare, dei muscoli e del tessuto connettivo	311	77,9	352	82,8	342	83,4
Accidenti, avvelenamenti e traumatismi	3	0,8	-	-	-	-
Non determinato	1	0,3	1	0,2	-	-
Totale complessivo	399	100,0	425	100,0	410	100,0

Malattie professionali riconosciute per regione

Anni: 2009 - 2011


3.2.1 - Tecnici paramedici

Regione	2009		2010		2011	
	Riconosciute	%	Riconosciute	%	Riconosciute	%
Piemonte	22	5,5	13	3,1	10	2,4
Valle D'Aosta	-	-	1	0,2	-	-
Lombardia	60	15,0	41	9,6	33	8,0
Liguria	5	1,3	2	0,5	9	2,2
Bolzano - Bozen	6	1,5	7	1,6	2	0,5
Trento	1	0,3	-	-	1	0,2
Veneto	34	8,5	26	6,1	23	5,6
Friuli Venezia Giulia	25	6,3	43	10,1	54	13,2
Emilia Romagna	41	10,3	64	15,1	53	12,9
Toscana	37	9,3	42	9,9	49	12,0
Umbria	17	4,3	14	3,3	18	4,4
Marche	44	11,0	39	9,2	26	6,3
Lazio	13	3,3	12	2,8	20	4,9
Abruzzo	26	6,5	32	7,5	29	7,1
Molise	2	0,5	5	1,2	1	0,2
Campania	2	0,5	5	1,2	7	1,7
Puglia	14	3,5	6	1,4	5	1,2
Basilicata	2	0,5	1	0,2	-	-
Calabria	15	3,8	11	2,6	8	2,0
Sicilia	7	1,8	19	4,5	14	3,4
Sardegna	26	6,5	42	9,9	48	11,7
Totale complessivo	399	100,0	425	100,0	410	100,0

Malattie professionali riconosciute per sesso

Media degli anni: 2009 - 2011


3.2.1 - Tecnici paramedici



Malattie professionali riconosciute per fascia d'età

Media degli anni: 2009 - 2011

3.2.1 - Tecnici paramedici



Infortunati sul lavoro indennizzati per regione

Anno: 2011

3.4.5.1.1 - Assistenti sociali




Regione	Numero casi	%	Casi mortali	%
Piemonte	119	10,2	0	0,0
Valle D'Aosta	3	0,3	0	0,0
Lombardia	160	13,7	0	0,0
Bolzano - Bozen	28	2,4	0	0,0
Trento	21	1,8	0	0,0
Veneto	101	8,6	0	0,0
Friuli Venezia Giulia	23	2,0	0	0,0
Liguria	37	3,2	0	0,0
Emilia Romagna	112	9,6	0	0,0
Toscana	149	12,8	1	100,0
Umbria	25	2,1	0	0,0
Marche	34	2,9	0	0,0
Lazio	93	8,0	0	0,0
Abruzzo	44	3,8	0	0,0
Molise	7	0,6	0	0,0
Campania	29	2,5	0	0,0
Puglia	58	5,0	0	0,0
Basilicata	7	0,6	0	0,0
Calabria	31	2,7	0	0,0
Sicilia	62	5,3	0	0,0
Sardegna	25	2,1	0	0,0
Totale complessivo	1.168	100,0	1	100,0



Infortuni sul lavoro indennizzati per natura lesione


Anno: 2011

3.4.5.1.1 - Assistenti sociali



Infortunati sul lavoro indennizzati per sede lesione


Anno: 2011
3.4.5.1.1 - Assistenti sociali



Infortuni sul lavoro indennizzati per fascia d'età

Media degli anni: 2009 - 2011


3.4.5.1.1 - Assistenti sociali



Infortunati sul lavoro indennizzati per sesso

Media degli anni: 2009 - 2011

3.4.5.1.1 - Assistenti sociali



Malattie professionali riconosciute per codice sanitario (Cod.M)

Anni: 2009 - 2011


3.4.5.1.1 - Assistenti sociali

Codice Sanitario (Cod.M)	2009		2010		2011	
	Riconosciute	%	Riconosciute	%	Riconosciute	%
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	-	-	1	7,7	-	-
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	1	6,7	-	-	-	-
Malattie del sistema osteo-articolare, dei muscoli e del tessuto connettivo	14	93,3	12	92,3	14	100,0
Totale complessivo	15	100,0	13	100,0	14	100,0

Malattie professionali riconosciute per sesso

Media degli anni: 2009 - 2011


3.4.5.1.1 - Assistenti sociali



Malattie professionali riconosciute per fascia d'età

Media degli anni: 2009 - 2011

3.4.5.1.1 - Assistenti sociali



Infortunati sul lavoro indennizzati per regione

Anno: 2011

3.2.1 - Tecnici paramedici



Regione	Numero casi	%	Casi mortali	%
Piemonte	1.118	6,1	1	12,5
Valle D'Aosta	26	0,1	0	0,0
Lombardia	2.269	12,4	0	0,0
Bolzano - Bozen	115	0,6	0	0,0
Trento	92	0,5	0	0,0
Veneto	1.298	7,1	1	12,5
Friuli Venezia Giulia	468	2,6	0	0,0
Liguria	828	4,5	0	0,0
Emilia Romagna	2.146	11,8	0	0,0
Toscana	1.530	8,4	0	0,0
Umbria	411	2,3	0	0,0
Marche	561	3,1	1	12,5
Lazio	1.995	10,9	1	12,5
Abruzzo	643	3,5	0	0,0
Molise	77	0,4	0	0,0
Campania	948	5,2	0	0,0
Puglia	1.399	7,7	0	0,0
Basilicata	198	1,1	0	0,0
Calabria	506	2,8	3	37,5
Sicilia	1.181	6,5	1	12,5
Sardegna	418	2,3	0	0,0
Totale complessivo	18.227	100,0	8	100,0




-assistono i medici nella diagnostica strumentale delle malattie e nella cura dei pazienti e sotto il controllo medico
-somministrano terapie farmacologiche e cure fisioterapiche negli ospedali, a domicilio o in centri specializzati;
-assistono le partorienti e i neonati;

Infortuni sul lavoro indennizzati per natura lesione

Anno: 2011


3.2.1 - Tecnici paramedici



Infortunati sul lavoro indennizzati per sede lesione

Anno: 2011


3.2.1 - Tecnici paramedici



Infortuni sul lavoro indennizzati per fascia d'età


Media degli anni: 2009 - 2011

3.2.1 - Tecnici paramedici



Infortuni sul lavoro indennizzati per sesso

Media degli anni: 2009 - 2011
3.2.1 - Tecnici paramedici



Malattie professionali riconosciute per codice sanitario (Cod.M)

Anni: 2009 - 2011

3.2.1 - Tecnici paramedici

Codice Sanitario (Cod.M)	2009		2010		2011	
	Riconosciute	%	Riconosciute	%	Riconosciute	%
Malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	1	0,2
Tumori	11	2,8	13	3,1	11	2,7
Disturbi psichici	-	-	1	0,2	1	0,2
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	10	2,5	5	1,2	5	1,2
Malattie del sistema circolatorio	2	0,5	-	-	1	0,2
Malattie dell'apparato respiratorio	19	4,8	16	3,8	10	2,4
Malattie dell'apparato genito-urinario	1	0,3	-	-	-	-
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	41	10,3	37	8,7	39	9,5
Malattie del sistema osteo-articolare, dei muscoli e del tessuto connettivo	311	77,9	352	82,8	342	83,4
Accidenti, avvelenamenti e traumatismi	3	0,8	-	-	-	-
Non determinato	1	0,3	1	0,2	-	-
Totale complessivo	399	100,0	425	100,0	410	100,0

Malattie professionali riconosciute per regione

Anni: 2009 - 2011


3.2.1 - Tecnici paramedici

Regione	2009		2010		2011	
	Riconosciute	%	Riconosciute	%	Riconosciute	%
Piemonte	22	5,5	13	3,1	10	2,4
Valle D'Aosta	-	-	1	0,2	-	-
Lombardia	60	15,0	41	9,6	33	8,0
Liguria	5	1,3	2	0,5	9	2,2
Bolzano - Bozen	6	1,5	7	1,6	2	0,5
Trento	1	0,3	-	-	1	0,2
Veneto	34	8,5	26	6,1	23	5,6
Friuli Venezia Giulia	25	6,3	43	10,1	54	13,2
Emilia Romagna	41	10,3	64	15,1	53	12,9
Toscana	37	9,3	42	9,9	49	12,0
Umbria	17	4,3	14	3,3	18	4,4
Marche	44	11,0	39	9,2	26	6,3
Lazio	13	3,3	12	2,8	20	4,9
Abruzzo	26	6,5	32	7,5	29	7,1
Molise	2	0,5	5	1,2	1	0,2
Campania	2	0,5	5	1,2	7	1,7
Puglia	14	3,5	6	1,4	5	1,2
Basilicata	2	0,5	1	0,2	-	-
Calabria	15	3,8	11	2,6	8	2,0
Sicilia	7	1,8	19	4,5	14	3,4
Sardegna	26	6,5	42	9,9	48	11,7
Totale complessivo	399	100,0	425	100,0	410	100,0

Malattie professionali riconosciute per fascia d'età

Media degli anni: 2009 - 2011


3.2.1 - Tecnici paramedici



Malattie professionali riconosciute per sesso

Media degli anni: 2009 - 2011

3.2.1 - Tecnici paramedici



Rischi infortuni/Malattia professionale riferiti alle mansioni

SETTORE /COMPARTO DI APPARTENENZA: **SANITA'**

Dove ?

Uffici Amministrativi:

Ospedali, Ambulatori,
Laboratori ecc.

Persone esposte :

- IMPIEGATI
- OPERATORI SANITARI
- AZIENDE ESTERNE
- STUDENTI E TIROCINANTI
- PAZIENTI
- OPERATORI SANITARI
- LAVORATORI DI AZIENDE ESTERNE
- LIBERI PROFESSIONISTI
- STUDENTI E TIROCINANTI

Rischi infortuni/Malattia professionale riferiti alle mansioni

Uffici Amministrativi:

- *Impiegati , Operatori Sanitari, Aziende Esterne, Studenti,Tirocinanti,*




Ospedali, Ambulatori, Laboratori ecc.

- *Pazienti, operatori sanitari, lavoratori di aziende esterne, iberi professionisti, studenti e tirocinanti*



Rischi infortuni/Malattia professionale riferiti alle mansioni

Grafico II.2.9: Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2010 per forma di accadimento (*)



Quale interesse ?

Riduzione del costo sociale degli
infortuni e delle **malattie professionali**
ed assicurare una parità di condizioni
concorrenziali tra le imprese comunitarie
in ordine ai costi della sicurezza sul
lavoro.

Quanto costa fare sicurezza?



Quanto costa non fare sicurezza?

Il costo della non prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori

✓ Il costo degli infortuni in Italia
è di circa **25 miliardi di euro**



- ✓ I costi globali (lesioni, patologie e incidenti senza lesioni legati al lavoro) sono stimati pari a circa il **5-10 %** di tutti i profitti aziendali lordi delle aziende britanniche
- ✓ I costi non assicurati derivati da perdite accidentali sono fra **8 e 32 volte** più grandi dei costi assicurati

Programmazione di azioni correttive di tipo ?

TECNICO

(es. sicurezza delle macchine, ambienti e impianti, fornitura di mezzi di protezione individuali)

PROCEDURALE

(es. procedure di lavoro sicure per la protezione da rischi biologici)

ORGANIZZATIVE

(es. informazione, formazione e addestramento per un effettivo e duraturo miglioramento nel tempo delle condizioni di lavoro)

LE CAUSE DEL DANNO

Le cause sono due, di solito sono contemporanee:

CAUSA PROSSIMA DEL DANNO

- Atto pericoloso di una o più persone
- Condizione di pericolo esterna
- Mancato rispetto delle normative di Sicurezza
- Casualità

una manovra sbagliata, una disattenzione, una scivolata, un guasto della macchina;

CAUSA REMOTA DEL DANNO

- Mancanza di programmazione ed organizzazione


*cattiva organizzazione del lavoro, inadeguata **FORMAZIONE** e informazione, errata valutazione del rischio, mancanza di una cultura della sicurezza.*

**Per ridurre il RISCHIO (R) è indispensabile,
quindi, intervenire sia sul fattore**

PROBABILITA' (P)

che sul fattore entità del DANNO (D)

adottando idonee misure precauzionali.



L'attuazione di tutte le misure per ridurre il rischio mediante la **riduzione della sola frequenza viene chiamata PREVENZIONE**, mentre l'attuazione di tutte le misure tese alla **riduzione della sola magnitudo, si chiama invece PROTEZIONE**.

Cosa è la Prevenzione?

Definizione di Prevenzione art. 2, lettera n, D.Lgs. 81/08:

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, **per evitare o diminuire i rischi professionali** nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità' dell'ambiente esterno

Le misure di **prevenzione** sono di tipo **STRUTTURALE** o **ORGANIZZATIVO**, come:

- L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori;
- La progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti;
- L'evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno probabile (rischio);
- L'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate.

MISURE DI **PREVENZIONE**

Il divieto di fumare è un intervento di **prevenzione** per il rischio incendi.



La scelta di un compressore o di un generatore di corrente di tipo silenzioso è un intervento di **prevenzione** per il rischio rumore



Cosa è la Protezione ?

Difesa contro ciò che potrebbe recare danno.

Elemento che si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare.

- La protezione **attiva** è quella che gli stessi operatori devono attivare volontariamente (Estintori, Arresti di emergenza) o senza la loro volontà tramite interruttori automatici (fotocellule, microinterruttori ecc.)



- La protezione **passiva** interviene anche senza il comando umano (es. impianto rilevazione incendio, barriere, schermi).
Si attua anche tramite l'utilizzo dei DPI (caschi, scarpe, guanti ecc.).



Dotare il lavoratore di una cuffia rappresenta un intervento di protezione per il rischio rumore



MISURE DI PREVENZIONE / PROTEZIONE

Rischio: urti contro oggetti

Protezione



Prevenzione:
progettazione
di luoghi di
lavoro “sicuri”



MISURE DI PREVENZIONE / PROTEZIONE

Protezione

Prevenzione



MISURE DI PREVENZIONE / PROTEZIONE



Le porte che aprono nei corridoi rappresentano un pericolo in caso di evacuazione

Caratteristiche dei luoghi di lavoro e di passaggio


– i pavimenti degli ambienti e luoghi destinati al passaggio devono essere stabili, antisdrucciolevoli, sicuri per il movimento, il transito delle persone e dei mezzi, non devono presentare buche o sporgenze pericolose, **non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione;**



Corridoio ingombro di materiali vari che ostacolano la normale circolazione

Caratteristiche dei luoghi di lavoro e di passaggio

Altezza netta interna non può essere inferiore a 3 m. per i locali destinati ad attività industriali o con lavorazioni pregiudizievoli per la salute



- cubatura non inferiore a $\text{m}^3 10$ per lavoratore;
- ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno $\text{mq } 2$.

I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.

MISURE DI PREVENZIONE / PROTEZIONE




Protezione

Rischio: caduta di oggetti



Prevenzione

Rischio :
scivolamento
IN ALTERNATIVA
all'uso dei DPI



MISURE DI PREVENZIONE / PROTEZIONE



Scale NON a norma :

- assenza delle strisce antiscivolo
- alzata e pedata NON regolare (le scale a “chiocciola” non sono idonee nell’ambiente di lavoro)
- assenza del corrimano




MISURE DI PREVENZIONE / PROTEZIONE



Rischio: patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari

Prevenzione :



Formazione e Addestramento

Misure organizzative (rotazione del personale)
Sorveglianza Sanitaria

Protezione



Impiego degli AUSILI

MISURE DI PREVENZIONE / PROTEZIONE

Rischio Biologico : es. contatti con sangue, fluidi corporei ecc.



Prevenzione :

Misure

ORGANIZZATIVE/PROCEDURALI:

- **esistenza ed attuazione delle corrette procedure di comportamento in sicurezza per la riduzione incidenti,**
- **decontaminazione ambientale,**
- **presenza di protocolli di profilassi immunitaria**

Protezione :



Norme europee



CE 0493

MISURE DI PREVENZIONE / PROTEZIONE



Rischio elettrico : contatti diretti

Prevenzione



Protezione



Lavorare in sicurezza e attivarsi per la diffusione della salute
tra i vari “attori” della sicurezza



attraverso la

cooperazione

Dal latino *coo-petere*: correre insieme per raggiungere in
collaborazione obiettivi che supportino vantaggi comuni



L'applicazione del D.Lgs. 81/08 nella ASL

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

Cosa deve fare il Datore di Lavoro

(misure generali di tutela, art 15)

- Individuare e valutare i rischi per la salute e sicurezza
- Eliminare e/o ridurre i rischi alla fonte
- Adottare le misure di tutela tecniche, organizzative e procedurali, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali
- Sostituire i prodotti più pericolosi e ridurre il n° degli esposti
- Fornire la segnaletica di sicurezza e i segnali di sicurezza e avvertimento
- Rispettare i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi
- Designare il Responsabile del SPP, il MC (ove previsto), agli addetti alle emergenze e al pronto soccorso

Cosa deve fare il Dirigente Scolastico

(misure generali di tutela, art 15)

- Far effettuare la sorveglianza sanitaria se sussistono i rischi specifici e allontanare i lavoratori dall'esposizione a rischio per motivi sanitari
- Informare, formare e addestrare i lavoratori sui rischi presenti
- Predisporre la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti
- Programmare le misure per il miglioramento continuo anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi
- Prevedere le misure di emergenza (antincendio, pronto soccorso, evacuazione)
- Organizzare la riunione periodica del SPP almeno una volta l'anno

Cosa deve fare il Dirigente Scolastico

(obblighi, art 18)

- Individuare e valutare tutti i rischi e redigere il DVR
- Nominare il RSPP e gli ASPP, il MC (se necessario), gli addetti alle emergenze (evacuazione, primo soccorso, antincendio).
- Fornire i DPI
- Richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle disposizioni scolastiche
- Richiedere al MC l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico
- Informare, formare e addestrare i lavoratori sui rischi presenti
- Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di prevenzione e consegnare copia del DVR, su richiesta del RLS, e fornirgli i dati sugli infortuni scolastici
- Informare i lavoratori sulle misure da adottare in caso di

Cosa deve fare il Dirigente Scolastico

(obblighi, art 18)

- In caso di lavori in appalto: elaborare il DUVRI e consegnarne una copia al RLS, munire i lavoratori della apposita tessera di riconoscimento
- Prendere idonei provvedimenti per evitare rischi alla popolazione e all'ambiente esterno
- Comunicare all'INAIL gli infortuni con almeno un giorno di prognosi (statistica) e denunciare quelli con più di tre giorni (assicurazione)
- Consultare l'RLS
- Prevedere le misure di emergenza (antincendio, pronto soccorso, evacuazione)
- Organizzare la riunione periodica almeno una volta l'anno
- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o in relazione al grado di evoluzione della tecnica
- Vigilare affinché i lavoratori non siano adibiti alla mansione a rischio senza il prescritto giudizio di idoneità

Cosa deve fare il Preposto

(obblighi, art 19)

- Sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori (*e degli studenti equiparati*) dei loro obblighi, nonché delle disposizioni *scolastiche* in materia di sicurezza e uso di DPI e in caso di persistenza delle inosservanze informare il *DS*
- Verificare affinché solo i lavoratori (*e gli studenti equiparati*) che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a rischi gravi e specifici (*o svolgano attività che li espongono a rischi gravi e specifici*)
- Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori (*e gli studenti equiparati*), in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona

Cosa deve fare il Preposto

(obblighi, art 19)

- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischio grave e immediato (*e gli studenti equiparati*) circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
- Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori (*e agli studenti equiparati*) di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato
- Segnalare tempestivamente al *DS* o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro delle quali venga a conoscenza sulla base delle informazioni ricevute
- Frequentare appositi corsi di formazione

Cosa deve fare il Lavoratore

(obblighi, art 20)

- Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi ricevuti dal *DL*.
- Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal *DL*, dirigente e preposto
- Utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza e protezione

Cosa deve fare il Lavoratore e Studente equiparato (obblighi, art 20)

- Segnalare immediatamente a *DL*, dirigente o preposto le deficienze delle macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, etc.
- Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza

Cosa deve fare il Lavoratore e Studente equiparato (obblighi, art 20)

- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal *DL*
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o comunque disposti dal MC
- I lavoratori di imprese che lavorano in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31)

Che cos'è

- Insieme di persone, sistemi e mezzi, esterni o interni alla *scuola*, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (*e per gli studenti equiparati*)

Che cosa deve fare

- **Azione di supporto e assistenza al DL**
 - Identificazione dei pericoli per la salute e la sicurezza e individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti
 - Individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro e delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure
 - Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi
 - Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività *della scuola*
 - Proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori .
 - Erogazione ai lavoratori delle informazioni di cui all'art 36
 - Partecipazione alle consultazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché alla riunione periodica
- **Affinché possa svolgere tali compiti, il DL deve fornire**
 - Informazioni sull'organizzazione dell'Azienda
 - Indicazioni su eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza
 - Notizie tecniche su impianti e processi di lavoro e su sostanze e prodotti impiegati
 - Dati su infortuni e malattie professionali

Responsabile SPP

Competenze

Gestionali : Programmare, gestire e motivare tutte le risorse interne alla scuola
Programmare e comunicare le misure di prevenzione e protezione

Tecniche: Conoscere i rischi tipici del comparto scuola
Conoscere la normativa di sicurezza

Responsabilità

Nessuna responsabilità penale per quanto riguarda l'ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro
Responsabilità penali e civili in caso di infortunio per negligenza o imperizia (su decisione della magistratura)

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Compiti

- Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
- Formula osservazioni in occasione delle visite ispettive degli organi di vigilanza
- Partecipa alla riunione periodica
- Fa proposte per le misure di prevenzione
- Avverte il RSPP dei rischi individuati
- Può fare ricorso alla autorità quando ritiene che le misure adottate non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza

Responsabilità

- Nessuna responsabilità penale per quanto riguarda l'ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro
- Ha responsabilità morali nei confronti dei colleghi che l'hanno eletto
- Ha l'obbligo del rispetto della privacy in relazione ai dati di cui viene in possesso

Non fa parte del Servizio di Prevenzione e Protezione

Rappresentante dei Lavoratori per la

Sicurezza

Attribuzioni

- Accede ai luoghi di lavoro
- È consultato: preventivamente e tempestivamente nella valutazione dei rischi e nella programmazione degli interventi di prevenzione; nella designazione di R-ASPP, delle figure sensibili (PS, antincendio, evacuazione) e del MC per la definizione dei programmi di informazione e formazione
- Riceve informazioni su:
 - valutazione dei rischi e misure di prevenzione relative
 - sostanze pericolose, macchine e Impianti, organizzazione e ambienti di lavoro
 - Infortuni e malattie professionali
 - Indicazioni (verbali di ispezione) dei servizi di vigilanza e viene sentito durante le loro ispezioni
- Riceve documentazione:
 - copia del DVR e dei DUVRI (su richiesta)
- **Deve disporre di tempo, mezzi e spazi**
- **Non può subire pregiudizio**
- **Si applicano le stesse tutele previste per il rappresentante sindacale**

Incaricati di Primo Soccorso

Chi sono

- Personale dipendente nominato dal DS che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno
- Opportunamente formato ai sensi del D.M. 388/03

Quanti sono

- Sulla base della valutazione dei rischi e dell'organizzazione delle attività scolastiche

Responsabilità

- Non hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro
- Hanno responsabilità penali solo nel caso di “**omissione di soccorso**” (C.P. art. 593)

Compiti

- Soccorrere chiunque si trovi a scuola
- Decidere quando chiamare il 118 e come gestire il soccorso (coordinamento, cooperazione con SUEM, assistenza)
- Intervenire prontamente (esonerato da altri compiti) e autonomamente (senza interferenze)
- Relazionare sugli interventi effettuati
- Partecipare alla redazione del Piano di Primo Soccorso scolastico
- Collaborare alle prove di evacuazione

Non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato

Addetti alla prevenzione incendi e alla lotta antincendio

Chi sono

- Personale dipendente nominato dal DS, che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno
- Opportunamente formato ai sensi del D.M. 10/3/98

Quanti sono

- In numero sufficiente a coprire le esigenze della scuola, in base alla valutazione dei rischi e all'organizzazione delle attività scolastiche

Responsabilità

- Non hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro
- Hanno responsabilità penali solo nel caso di “**omissione di soccorso**” (C.P. art. 593)

Addetti alla prevenzione incendi e alla lotta antincendio

Compiti

- **Sorveglianza:** controllo visivo (anche quotidiano)
 - Porte e vie (libere)
 - Segnaletica (visibile e integra)
 - Luci di emergenza (funzionanti)
 - Mezzi di estinzione (accessibili)
- **Controlli periodici** (almeno semestrali)
 - Funzionalità degli impianti tecnologici
 - Efficienza dei presidi antincendio
- Partecipazione alla manutenzione, segnalando i malfunzionamenti
- Collaborazione con i Vigili del Fuoco

Non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo

Medico Competente (MC)

Titoli

- Specializzazione in:
 - Medicina del Lavoro
 - Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
- Docenza in:
 - Medicina del lavoro
 - Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
 - Tossicologia industriale
 - Igiene industriale
 - Fisiologia e igiene del lavoro
 - Clinica del lavoro
- Autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 277/91
- Specializzazione in:
 - Igiene e medicina preventiva
 - Medicina legale

Requisiti

1. Iscrizione nell'elenco nazionale istituito presso Ministero della Salute
2. Aggiornamento professionale ECM (a partire dal programma triennale successivo al 2008)

Medico Competente (MC)

Riferimenti

- Principi della Medicina del lavoro
- Codice etico della commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)

Modalità

- Può avvalersi, per accertamenti diagnostici, di specialisti scelti in accordo con il DL, con oneri a carico dell'Azienda.
- Il DL assicura al MC le condizioni necessarie per svolgere il suo compito
- Il DL può nominare più MC individuando tra essi un medico con funzioni di Coordinamento

Rapporto di lavoro

- Dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'Azienda
- Libero professionista
- Dipendente dell'Azienda

Cosa deve fare il Medico Competente (obblighi art.25)

- a) **Collabora** con il DL e con il RSPP a:
 - Valutazione rischi
 - Predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
 - Pianificazione della informazione
 - Programmazione della sorveglianza sanitaria
 - Organizzazione del servizio di Primo Soccorso
 - Attuazione e valorizzazione dei programmi volontari di promozione della Salute
- b) **Programma** ed effettua la sorveglianza sanitaria (protocolli sanitari)
- c) **Istituisce**, aggiorna e **custodisce** (o concorda con il DS il luogo della custodia) le “cartelle sanitarie e di rischio”
- d) **Consegna al DL**, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria
- e) **Consegna al lavoratore** alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria e gli fornisce istruzioni sulla sua conservazione

Cosa deve fare il Medico Competente (obblighi art.25)

- f) **Fornisce** informazioni ai lavoratori, e, a richiesta, ai RLS, su
 - significato della sorveglianza sanitaria
 - necessità di sottoporsi a controlli anche dopo la cessazione dell'esposizione in caso di rischi con effetti a lungo termine
- g) **Informa** ogni lavoratore sul risultato della sorveglianza sanitari e consegna a richiesta copia della documentazione
- h) **Comunica per iscritto** al DL, al RSPP e al RLS durante le riunioni i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni per la tutela della salute
- i) **Visita** gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con cadenza diversa, comunicandola al DL e motivandola (il DL deve annotare sul DVR la cadenza della visita diversa dall'annuale)
- j) **Partecipa** alla **programmazione del controllo dell'esposizione** dei lavoratori
- k) **Comunica al Min. del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali** il possesso dei titoli e dei requisiti entro il 5/2/2010

***Grazie per
l'attenzione***